

DPNM

*Direzione per la protezione della natura
e del mare*



CORPO FORESTALE DELLO STATO

**PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA NASCITA IN
CATTIVITA' E DELLA RIPRODUZIONE ARTIFICIALE DI
ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI INCLUSE
NEGLI ALLEGATI "A" E "B" AL REGOLAMENTO (CE) 338/97
NONCHÉ PER IL RILASCIO DEI RELATIVI CERTIFICATI**

a cura delle Autorità di Gestione CITES:

*Divisione II della Direzione per la Protezione della Natura e del Mare
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

*Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

*in consultazione con la
Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES*

INDICE

1. SPECIE ANIMALI – FONTI NORMATIVE

- 1.1 Criteri generali per la determinazione della nascita e allevamento in cattività di esemplari (articolo 54 del reg. (CE) n. 865/2006) - gli obblighi di denuncia e marcatura. (pag. 1)
- 1.2 I divieti previsti dalle disposizioni relative al controllo delle attività commerciali per gli esemplari di allegato A al reg. (CE) n. 338/1997 e relative esenzioni – riferimenti normativi per il rilascio delle certificazioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, lettera d). (pag. 3)
- 1.3 Lo spostamento degli esemplari vivi. (pag. 5)
- 1.4 Il decesso di esemplari. (pag. 6)
- 1.5 Nuove inclusioni di specie nell’allegato A al reg. (CE) n. 338/1997. (pag. 7)
- 1.6 La disciplina degli esemplari di specie incluse nell’allegato B al reg. (CE) n. 338/1997. (pag. 7)

2 SPECIE ANIMALI - PROCEDURE DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

- 2.1 Competenze – riferimenti normativi. (pag. 8)
- 2.2 Specie animali incluse nell’allegato A al reg. (CE) n. 338/97 - certificati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera d) - esemplari nati e allevati in cattività. (pag. 8)
- 2.3 Specie animali incluse nell’allegato A al reg. (CE) n. 338/97 - lo spostamento e il decesso di animali. (pag. 11)
- 2.4 Specie animali incluse nell’allegato A al reg. (CE) n. 338/97 - nuove inclusioni (certificati ai sensi dell’art. 8.3 lett. a). (pag. 13)
- 2.5 Specie animali incluse nell’allegato B al reg. (CE) n. 338/97 - riconoscimento della nascita in cattività ai sensi dell’articolo 54 del reg. (CE) n. 865/2006. (pag. 14)
- 2.6 Specie animali incluse nell’allegato A al reg. (CE) n. 338/97 – esenzioni per le specie incluse nell’allegato X. (pag. 15)

3 SPECIE VEGETALI – FONTI NORMATIVE

- 3.1 Criteri generali per la determinazione della riproduzione artificiale di esemplari di specie vegetali. (pag. 16)
- 3.2 I divieti previsti dalle disposizioni relative al controllo delle attività commerciali e relative esenzioni - le esenzioni per gli esemplari riprodotti artificialmente. (pag. 17)
- 3.3 Lo spostamento degli esemplari vivi di piante. (pag. 18)

4 SPECIE VEGETALI - PROCEDURE DI CONTROLLO E PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIPRODUZIONE ARTIFICIALE

- 4.1. Competenze – riferimenti normativi. (pag. 19)
- 4.2 Specie vegetali incluse nell'allegato A al reg. (CE) n. 338/97 – riconoscimento della riproduzione artificiale ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n.865/2006. (pag. 19)
- 4.3 Specie vegetali incluse nell'allegato B al reg. (CE) n. 338/97 - riconoscimento della riproduzione artificiale ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n.865/2006. (pag. 20)

MODELLI

Modello SCT1/A

Denuncia di nascita di esemplari di allegato A

Modello SCT1/B

Denuncia di nascita di esemplari di allegato B

Modello SCT2

Richiesta rilascio certificazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del reg. (CE) n.338/97

Modello SCT2/A

Scheda informativa allevamento allegato A - richiesta certificati ai sensi dell'articolo 8.3, lettera d), del reg. (CE) n. 338/1997 (conformità all'articolo 54 del reg. (CE) n.865/2006)

Modello SCT2/VA

Scheda informativa vivaio allegato A (conformità del vivaio all'articolo 56 reg. (CE) n.865/2006)

Modello SCT2/B

Scheda informativa/dichiarativa allevamento allegato B (conformità all'articolo 54 del reg. (CE) n. 865/2006)

Modello SCT2/VB

Scheda informativa/dichiarativa vivaio allegato B (conformità del vivaio all'articolo 56 reg. (CE) n. 865/2006)

Modello SCT3

Scheda informativa richiesta certificato articolo 9.2 del reg. (CE) n.338/97 - spostamento esemplari di allegato A di origine selvatica o assimilata

Modello SCT4

Comunicazione variazione temporanea del luogo di custodia per esemplari di allegato A di origine selvatica o assimilata

Modello SCT5

Comunicazione decesso per esemplari di allegato A

Modello SCT6

Denuncia di detenzione per esemplari di allegato A

ALLEGATI

Allegato 1/A

Lettera informativa denuncia di nascita allegato A

Allegato 1/B

Lettera informativa denuncia di nascita allegato B

Allegato 1/VA

Lettera informativa riferimenti normativi esemplari specie vegetali all. A riprodotti artificialmente

Allegato 2/A

Lettera presa d'atto denuncia di nascita allegato A

Allegato 2/B

Lettera presa d'atto denuncia di nascita allegato B

Allegato 3

Elenco tipologie marcatura (conforme specifiche art. 66 reg. (CE) n.865/2006)

Allegato 4

Elenco specie di allegato A incluse nell'allegato X al reg. (CE) n.865/2006 (esenzione certificazioni)

Allegato 5

Lettera informativa per denuncia di detenzione ex art. 5-bis, comma 4, legge 150/1992 - esemplari di allegato A

Allegato 6

Verbale di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 865/2006 per esemplari del genere *Testudo*

Allegato 7

Verbale di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 865/2006 per psittaciformi

Allegato 8

Verbale di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 865/2006 per rapaci europei

Allegato 9

Verbale di campionamento per analisi genetiche

1. SPECIE ANIMALI – FONTI NORMATIVE

1.1 Criteri generali per la determinazione dell'avvenuta nascita e allevamento in cattività di esemplari (articolo 54 del reg. (CE) n. 865/2006) - gli obblighi di denuncia e marcatura.

L'articolo 7, comma 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio prevede che *“fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B”*.

Alla lettera c) dello stesso comma è previsto che *“...i criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente ed il carattere commerciale degli scopi perseguiti,...omissis...”*, sono stabiliti dalla Commissione (Commissione Europea, ndr).

Tali criteri sono stati stabiliti all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, come segue:

“Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:

- 1) *l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:*
 - a) *da genitori che si siano accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata;*
 - b) *da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;*
- 2) *la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;*
- 3) *la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla normativa applicabile e in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a uno o più dei seguenti fini:*
 - a) *impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;*
 - b) *disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;*
 - c) *per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva;*
- 4) *la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo) in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.”*

Per la corretta interpretazione delle condizioni di cui al citato articolo 54 è imprescindibile conoscere le seguenti definizioni riportate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 865/2006 in questione:

- *<<discendenti della seconda generazione (F2)>> e <<discendenti della generazione successiva (F3, F4 e via dicendo)>> sono gli esemplari prodotti in ambiente controllato, i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato,*

da non confondersi con esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale (discendenti di prima generazione – F1);

- *<<riserva riproduttiva>> designa tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;*
- *<<ambiente controllato>> è un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo, alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure veterinarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale.*

Ai fini dell'accertamento parentale, il disposto dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 865/2006 prevede che: *“Se un'autorità competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 54, dell'articolo 62, paragrafo 1, o dell'articolo 63, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione le analisi in suo possesso o i campioni occorrenti secondo modalità stabilite dall'autorità medesima.”*

Il quadro normativo comunitario richiamato funge da cornice di riferimento per l'applicazione delle ulteriori norme di carattere nazionale pertinenti la nascita in cattività. In merito, va richiamato l'articolo 8-bis della legge n. 150/1992 il quale prevede che:

“Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/1982 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni (allegati A e B, ndr), devono essere denunciate, entro 10 giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Direzione generale per l'economia montana e foreste – Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa.”

Si richiama, inoltre, il contenuto dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 150/1992 che contempla l'obbligo di marcare, conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la Commissione scientifica CITES, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1 della stessa legge (*inclusi nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/1997, ndr*).

La denuncia di nascita deve essere redatta nelle forme stabilite con il presente documento, in particolare conformemente al **modello SCT1/A** (per gli esemplari di allegato A) e **modello SCT1/B** (per gli esemplari di allegato B), essere completa di tutte le informazioni in essi previste - compreso gli estremi del marcatura dei riproduttori e degli esemplari nati di allegato A - nonché sottoscritta e inoltrata secondo le modalità prescritte dall'articolo 38 del DPR 445/2000 recante “disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

Nella tabella riportata nell'**allegato 3** alla presente circolare sono indicati i metodi di marcatura, conformi all'articolo 66 del regolamento (CE) n. 865/2006, approvati dalle Autorità firmatarie del presente documento, in consultazione con la Commissione scientifica CITES.

1.2 I divieti previsti dalle disposizioni relative al controllo delle attività commerciali per gli esemplari di allegato A al reg. (CE) n. 338/1997 e relative esenzioni – riferimenti normativi per il rilascio delle certificazioni previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d).

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 338/97 reca "Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali". In particolare, il paragrafo 1 di tale articolo vieta *"l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A."*

Per necessaria chiarezza, si deve evidenziare che il termine "**alienazione**" tradotto dall'originale in lingua inglese "**sale**", deve essere inteso, ai fini della corretta attuazione della norma europea, come "**cessione a titolo oneroso**", in linea con il significato della definizione fornita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p) del richiamato regolamento (CE) n. 338/97, ove si riporta:

<<alienazione>>, qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso.

Una ulteriore precisazione è necessaria per la *"esposizione in pubblico per fini commerciali"*: un'attività finalizzata prioritariamente alla conservazione *ex situ* di specie minacciate di estinzione, all'educazione, alla formazione e alla ricerca scientifica e che, per statuto, non persegua fini di lucro, non è assimilabile in astratto, fino a prova contraria, ad una esposizione in pubblico a fini commerciali.

Il paragrafo 3 del citato articolo 8, prevede un'esenzione dai divieti richiamati, riguardanti tutti i soggetti detentori di esemplari di specie dell'allegato A, mediante il rilascio di un apposito certificato in conformità alle specifiche condizioni nello stesso elencate.

Le condizioni previste per il rilascio del suddetto certificato mirano, in generale, a dover dimostrare all'organo di gestione competente (Corpo forestale dello Stato – Servizio CITES) che l'importazione, ovvero la nascita in cattività, degli esemplari detenuti sia conforme alle specifiche previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia, oppure a garantire che la destinazione di esemplari a scopi di allevamento, ricerca ed istruzione sia finalizzata alla conservazione della specie.

Una puntualizzazione sulle condizioni necessarie per la concessione delle esenzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera d) del regolamento 338/1997, per **esemplari nati e allevati in cattività**, mediante il rilascio dei certificati indicati al medesimo articolo, è riportata all'articolo 59, paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 865/2006, che recita come segue:

"L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/1997 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale provvederà a consultare l'autorità scientifica competente, che sono

soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 48 del presente regolamento e che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente ai sensi degli articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento."

E' pertinente riportare, altresì, il contenuto del paragrafo 5, del medesimo articolo 59, in materia di marcatura degli esemplari soggetti a certificazione:

"L'esenzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento".

Ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 66, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che le caratteristiche fisiche dell'esemplare vivo interessato non consentano l'innocua applicazione di un metodo di marcatura, detto organo rilascia un certificato per un'operazione commerciale specifica e lo indica nella casella 20 del certificato, annotandovi le istruzioni appropriate se può essere applicato, senza pericolo, un metodo di marcatura in un momento successivo.

Resta, pertanto, vietata, senza la prescritta certificazione, la detenzione di esemplari inclusi nell'allegato A per i quali si esercita una qualsiasi delle attività commerciali indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.

In tal senso, si precisa che anche per un'attività finalizzata prioritariamente alla conservazione *ex situ* di specie minacciate di estinzione, all'educazione, alla formazione e alla ricerca scientifica che, per statuto, non persegua fini di lucro, che intendesse offrire in vendita, scambiare, permutare o locare esemplari inclusi in allegato A è necessario il rilascio dell'apposita certificazione.

Il regolamento (CE) 865/2006 prevede alcune esenzioni ai divieti disposti dal citato articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/1997.

Una prima esenzione è prevista all'articolo 60 che prevede:

"Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità:

- 1) l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa;*
- 2) ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa.*

Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato."

Altra esenzione è prevista all'articolo 62 il quale dispone che:

"Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, non si applica nei casi seguenti, per i quali non è richiesto alcun certificato:

- 1) *esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato X del presente regolamento, o a i loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie annotate siano marcati in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento;*

...omissis...

1.3 Lo spostamento degli esemplari vivi di specie incluse nell'allegato A al reg. (CE) n. 338/97.

L'articolo 9, paragrafo 1, prevede che: "qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare."

Il successivo paragrafo 3 specifica che "Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzato".

L'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006 puntualizza che: "i certificati previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 338/97 attestano che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate in allegato A dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza."

Conformemente agli indirizzi forniti dalla Commissione europea, per effetto delle deroghe previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97, gli esemplari nati e allevati in cattività e muniti di apposita certificazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), dello stesso regolamento (nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente), sono soggetti alla disciplina delle specie incluse nell'allegato B per le quali, l'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che sia sufficiente, ai fini dello spostamento di esemplari vivi, dare adeguata informazione al destinatario della sistemazione, attrezzature e operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

In base a tali indirizzi, il campo di applicazione dell'articolo 9.1 in questione si riferisce agli esemplari vivi prelevati dall'ambiente naturale (codice origine **W** - wild) nonché, per quanto di interesse, animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, quali ad esempio i discendenti di prima generazione (di cui almeno un genitore è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale - codice origine **F**) e ad esemplari di origine sconosciuta (codice origine **U** - unknown) che, pertanto, restano assimilabili a quelli di origine selvatica.

In definitiva, la norma europea intende assicurare una tutela speciale ai soli esemplari vivi di origine selvatica o assimilabili (ad esempio di prima generazione, escludendo quelli certificati come nati e allevati in cattività), comunque acquisiti legalmente in conformità delle previsioni delle norme europee e nazionali ad essi applicabili, richiedendo il rilascio di una apposita autorizzazione (certificazione per spostamento) prima che si proceda ad un loro spostamento, a seguito della verifica dell'idoneità del sito di destinazione.

Pare opportuno precisare che l'unica finalità del certificato in questione è quella di autorizzare lo spostamento di un esemplare vivo di specie inclusa nell'allegato A al reg. (CE) 338/97 di origine selvatica o assimilabile, secondo il campo di applicazione appena illustrato, e non già di attestare la variazione della proprietà dell'esemplare stesso.

A tal proposito si precisa che, in base alla normativa nazionale (legge 150/1992), restano *in primis* in capo al detentore dell'animale gli obblighi di denuncia (nascite) e di comunicazione (decessi) in essa previsti.

Resta, infine, l'obbligo residuale, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 150/1992 per *"..coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato ...omissis.."*. Esso trova limitata applicazione residuale in caso di spostamento temporaneo di animali vivi, di origine selvatica o assimilabili, per urgenti trattamenti veterinari, nonché in caso di documentata necessità di spostamento temporaneo, in ambito nazionale e al seguito del detentore, di esemplari (non pericolosi) di origine selvatica o assimilabili legalmente detenuti (ad esempio tartarughe terrestri di prima generazione con codice origine **F**), per contingenti motivi di lavoro, studio o simili, nel rispetto delle pertinenti norme sul benessere e trasporto di animali e sempreché l'esemplare venga direttamente riportato nel sito per esso autorizzato.

Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che a livello europeo e nazionale vigono specifici divieti per il prelievo indiscriminato in natura di esemplari delle specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché di uccelli, secondo le previsioni di cui alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

1.4 Il decesso di esemplari vivi di specie incluse nell'allegato A al reg. (CE) n.338/97.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 150/1992, coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante incluse nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/1997, sono obbligati a comunicarne l'avvenuto decesso al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato.

Al sensi dell'articolo 11, comma 1, del reg. (CE) 865/2006, i certificati rilasciati ai sensi degli artt. 48 (certificati per uso commerciale) e 49 (certificati per lo spostamento di esemplari vivi) non sono più validi, tra l'altro, in caso di morte degli esemplari vivi ivi indicati. Ai sensi del successivo comma 5, i relativi documenti sono immediatamente restituiti all'organo di gestione che li ha rilasciati (Corpo forestale dello Stato – Servizio CITES) il quale, se del caso e su richiesta dell'interessato, può rilasciare un certificato che tenga conto della nuova situazione (ad esempio per i casi di tassidermia).

Alla luce di tale previsione normativa, la denuncia di decesso deve, quindi, essere sempre corredata dalla suddetta certificazione.

1.5 Nuove inclusioni di specie nell'allegato A al reg. (CE) n. 338/1997.

Ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, della legge n. 150/92, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di ulteriori specie iscritte nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/1997, dovranno essere presentate, ai competenti Servizi CITES del Corpo forestale dello Stato, le relative denunce di detenzione di esemplari (trattasi di esemplari vivi e/o parti di esemplari), con successivo rilascio di apposita ricevuta previa verifica della regolarità della loro acquisizione in conformità alle previsioni del suddetto regolamento.

1.6 La disciplina degli esemplari di specie incluse nell'allegato B al reg. (CE) n. 338/1997.

L'utilizzo di esemplari nati in cattività di allegato B, per gli scopi indicati all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/1997, è consentito senza il rilascio preventivo di una certificazione¹.

E' però necessario, per il disposto dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97, che *"... all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione, in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e della fauna selvatiche."*

Per quanto attiene allo spostamento di tali esemplari, fermo restando il presupposto della loro legale origine, l'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che sia sufficiente dare adeguata informazione al destinatario della sistemazione, attrezzature e operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

¹ *Pur sottolineando che sono esclusi dalla definizione di oggetti ad uso personale e domestico gli animali vivi, è opportuno chiarire che, ai sensi dell'articolo 58 bis del Reg. CE 865/2006 e s.m.i., le attività commerciali relative a esemplari delle specie comprese nell'allegato B importati per uso personale e domestico (Scopo P) devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.*

2 SPECIE ANIMALI - PROCEDURE DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

2.1 Competenze - riferimenti normativi.

In applicazione dell'articolo 8-quinques, comma 3-quinques, della legge n. 150/1992 il Corpo forestale dello Stato provvede all'effettuazione dei controlli e al rilascio delle certificazioni in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di esemplari di specie di flora e fauna minacciate.

Tale attività viene svolta nel rispetto delle previsioni dei regolamenti comunitari vigenti in materia e, in particolare, dei regolamenti (CE) n. 338/1997 e n. 865/2006, delle normative nazionali di riferimento, in particolare della legge n. 150/1992 e relativi decreti ministeriali attuativi, nonché delle direttive fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la protezione della natura e del mare quale Autorità nazionale di gestione principale deputata all'attuazione e gestione della CITES e dei relativi regolamenti comunitari, ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs n. 300/1999.

In attuazione delle previsioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole 25.5.1992 n. 376 e del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 2.7.2007, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione, di norma, del provvedimento finale è il Servizio CITES territoriale del Corpo forestale dello Stato. Per la regione Lazio l'unità organizzativa è il Servizio CITES Centrale operante presso l'Ispettorato generale del Corpo. Per le regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano le unità sono individuate nei Servizi CITES all'uopo abilitati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 150/1992.

2.2 Specie animali incluse nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 - certificati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d) - esemplari nati e allevati in cattività.

Alla ricezione della denuncia di nascita di esemplari di specie incluse nell'allegato A, il Servizio CITES competente provvede preliminarmente a richiedere all'interessato, se del caso, che la denuncia sia compilata secondo il **modello SCT1/A** nonché sottoscritta e inoltrata secondo le modalità prescritte dall'articolo 38 del DPR 445/2000 recante "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", inviando all'uopo apposita nota informativa (**allegato 1/A**).

In caso di anomalie o irregolarità, sarà cura dello stesso Servizio CITES competente valutare la necessità di disporre ulteriori verifiche, ivi compresa l'effettuazione di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole, previe intese con il Servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato.

Acquisita la denuncia nelle forme previste, il Servizio CITES competente, dopo aver svolto i necessari accertamenti istruttori ed aver acquisito gli eventuali elementi e/o documentazioni mancanti, provvede ad inoltrare una apposita lettera (**allegato 2/A**) al denunciante, concernente la presa d'atto della denuncia, le opportune informazioni riguardanti le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di commercio e detenzione di specie incluse in

allegato A, nonché ogni altra utile informazione per poter reperire la modulistica all'uopo predisposta.

Per le successive denunce di nascita pervenute dallo stesso soggetto, la lettera informativa può essere sostituita da una copia della denuncia recante, in calce, il timbro di protocollo dell'ufficio e una attestazione di presa d'atto a cura del personale preposto al Servizio stesso.

A seguito di richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), compilata conformemente all'apposito formulario annesso al regolamento (CE) n. 865/2006 (**modello SCT2**) e corredata da tutti i documenti giustificativi, il Servizio CITES competente, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità e i presupposti rilevanti per il prosieguo del procedimento e, in particolare, la completezza delle informazioni richieste nella scheda informativa di cui al **modello SCT2/A**, ivi compreso gli estremi della marcatura della riserva riproduttiva e degli esemplari riprodotti, dispone gli adempimenti istruttori del caso e provvede ad inviarla alla segreteria della Commissione Scientifica CITES (d'ora in poi denominata CSC), unitamente a copia di tutta la documentazione, informando, per conoscenza, il Servizio CITES centrale.

Si precisa che alla richiesta di certificato andrà allegata anche la prova dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo, di cui all'articolo 8-quinquies della legge 150/1992, nella misura di euro 15,49 (da ultimo fissata dall'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 338) tramite bollettino postale intestato a : Tesoreria Provinciale di Viterbo; conto corrente n. 10178010; causale: L. 150/1992 art. 8-quinquies - D.M. Ambiente 28.5.93 - diritto speciale prelievo - certificazione comunitaria CITES.

Per quanto riguarda gli esemplari di specie appartenenti alla classe Aves (uccelli), ove il Servizio CITES Territoriale competente abbia constatato - sulla scorta di apposita certificazione rilasciata da medico veterinario - che non può applicarsi il metodo di marcatura prescritto al paragrafo 8 dell'art. 66 reg. (CE) 865/2006 (inanellatura della zampa con anello senza interruzioni, fabbricato industrialmente ed applicato nei primi giorni di vita dell'animale, di diametro tale da impedirne una successiva rimozione, recante una marcatura individuale) a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, potrà essere applicato un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile con specifiche tecniche conformi a quelle in uso per gli altri vertebrati. La documentazione a supporto della suddetta verifica, costituente necessario supplemento istruttorio, andrà inviata anche all'Autorità di Gestione CITES oltre che alla CSC.

Ove necessario, la CSC potrà richiedere eventuali chiarimenti e/o supplementi di istruttoria al Servizio CITES competente, nel rispetto delle previsioni recate dalla legge 241/90, nonché lo svolgimento di sopralluoghi e/o prelievi di campioni biologici per stabilire l'ascendenza degli esemplari. I modelli di verbale di sopralluogo, approvati dalla CSC per esemplari di Testudo, psittaciformi e rapaci europei, sono riportati rispettivamente agli allegati 6, 7 e 8. Il modello da compilare in occasione del prelievo dei campioni biologici, predisposto dall'ISPRA ed approvato dalla CSC nella 196^ riunione del 11/10/2012, è riportato in allegato 9. Il verbale di sopralluogo, nonché quello di prelievo dei campioni biologici ove richiesto, sarà inviato direttamente alla segreteria della Commissione Scientifica, dandone informazione, per conoscenza, al Servizio CITES Centrale.

Per situazioni particolari, potranno essere chieste specifiche verifiche al Servizio CITES Centrale - anche in supporto ad ispezioni condotte dai commissari della CSC - propedeutiche al rilascio dei pareri scientifici prescritti dalla normativa comunitaria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria preliminare svolta dal Servizio CITES competente e a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione scientifica CITES, detto Servizio provvederà al rilascio del certificato per uso commerciale, cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 338/97, attribuendo il codice origine "C" (captive) per indicare l'origine dell'animale quale allevato in cattività in conformità all'art. 54 del reg. (CE) n.865/2006.

In caso di mancato riconoscimento di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 865/2006, gli esemplari saranno considerati, ferma restando la legale acquisizione dei genitori e della relativa discendenza, come esemplari con codice origine "F". In tali casi, dovrà essere specificato il luogo prescritto dove tenere l'esemplare vivo, compilando l'apposito campo 2 del certificato, e andrà riportata l'annotazione nel campo 20 "*certificato non valido per scopi commerciali*".

Trova applicazione l'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, con comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Si chiarisce, infine, in particolar modo per gli esemplari del genere *Testudo* denunciati, ai sensi della legge 150/92, entro il 31.12.1995 e loro discendenza, che resta ferma la facoltà del detentore di richiedere il rilascio di certificati - conformi ai formulari previsti nei regolamenti comunitari - come attestazione della legale acquisizione e detenzione, presso un determinato sito idoneo, degli stessi.

A tale riguardo si specifica che per gli esemplari denunciati fino al 31.12.1995 si farà riferimento al codice origine "U" (unknown - origine sconosciuta) mentre per gli esemplari la cui nascita, da riproduttori legalmente acquisiti, è stata regolarmente denunciata, si indicherà il codice origine "F" (esemplari nati in cattività per cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 54 del reg. (CE) 865/2006).

In entrambi i casi dovrà essere specificato il luogo prescritto dove tenere l'esemplare vivo (conforme alle linee guida dettagliate per il mantenimento in cattività delle tartarughe terrestri del genere *Testudo* approvate dalla CSC nel corso della 189^a riunione del 26.1.2012) compilando l'apposito campo 2 del certificato, e andrà riportata l'annotazione nel campo 20 "*certificato non valido per scopi commerciali*".

Per gli esemplari di testuggini terrestri autoctone denunciati entro il 31 dicembre 1995, andrà ulteriormente specificato nel campo 20 "*valido solo sul territorio nazionale*".

Trattandosi di mere verifiche documentali e riscontri da effettuare sugli esemplari (età, specie, marcatura), i Servizi CITES territoriali competenti procederanno direttamente alle istruttorie e all'eventuale rilascio di tali ultime tipologie certificati, destinati essenzialmente ad attestare la legale origine degli animali e a giustificare ufficialmente la loro detenzione.

2.3 Specie animali incluse nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 - lo spostamento e il decesso degli esemplari vivi.

2.3.1 Animali vivi, di allegato A, di origine selvatica o assimilabili.

Come illustrato al paragrafo 1.3, prima di procedere allo spostamento di animali vivi di origine selvatica o assimilabili (prima generazione o sconosciuta), dovrà essere inoltrata richiesta di rilascio del certificato - ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 - al competente Servizio CITES territoriale, compilando l'apposito formulario annesso al regolamento (CE) n. 865/2006 (**modello SCT2**), corredato dalla scheda informativa di cui al **modello SCT3** e relativi documenti giustificativi.

Si precisa che alla richiesta di certificato andrà allegata anche la prova dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo, di cui all'articolo 8-quinquies della legge 150/1992, nella misura di euro 15,49 (da ultimo fissata dall'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 338) tramite bollettino postale intestato a : Tesoreria Provinciale di Viterbo; conto corrente n. 10178010; causale: L. 150/1992 art. 8-quinquies - D.M. Ambiente 28.5.93 - diritto speciale prelievo - certificazione comunitaria CITES.

Ricevuta la richiesta di rilascio del certificato, il Servizio CITES competente, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità e i presupposti rilevanti per il prosieguo del procedimento e, in particolare, la completezza delle informazioni richieste nella richiamata scheda informativa, ivi compreso gli estremi della marcatura degli esemplari, provvede ad inviarla alla segreteria della CSC ovvero, in caso di destinazioni site in altri Stati membri dell'Unione europea, al Servizio CITES Centrale per il successivo inoltro alla competente Autorità Scientifica CITES dello Stato membro di destinazione, informandone per conoscenza le Autorità di gestione principale e scientifica italiane.

A seguito del parere favorevole espresso dalla competente Autorità scientifica CITES, il Servizio provvede al rilascio del certificato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97. Detto certificato deve accompagnare l'esemplare, il cui detentore sarà responsabile dei successivi adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa vigente.

In caso di motivato parere negativo gli esemplari non potranno essere spostati. Trova applicazione l'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 con comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Limitatamente agli esemplari vivi di tartarughe terrestri del genere *Testudo*, il certificato è rilasciato direttamente dai Servizi CITES territoriali competenti, ove ne ricorrano i presupposti, previa verifica di conformità del sito di destinazione con i requisiti fissati dalle apposite linee guida sulla detenzione in cattività di tali esemplari approvate dalla Commissione Scientifica CITES in occasione 189^a riunione del 26.1.2012. Il suddetto documento è disponibile sui siti internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero del Corpo forestale dello Stato, alla voce CITES.

2.3.2 Animali vivi di allegato A, di origine selvatica o assimilabili - spostamenti temporanei.

Limitatamente ai casi indicati al paragrafo 1.3, la variazione temporanea del luogo custodia di esemplari vivi di specie incluse in allegato A, di origine selvatica o assimilati è subordinata alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 150/92. La comunicazione, conforme al **modello SCT4**, deve essere sottoscritta e inviata, secondo le modalità prescritte dall'articolo 38 del DPR 445/2000 recante "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", al Servizio CITES competente per il luogo di partenza.

Ai fini dell'applicazione del suddetto articolo 5, comma 2, si chiarisce che gli esemplari scortati dalla sola denuncia di nascita, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 150/92, e relativa presa d'atto del Servizio CITES competente, restano assoggettati alla disciplina della comunicazione di spostamento temporaneo prevista per gli esemplari di origine selvatica.

La denuncia di nascita ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 150/92, redatta nelle forme stabilite con la presente circolare e completa di tutte le informazioni necessarie e, in particolare, degli estremi della marcatura degli esemplari riproduttori e riprodotti, corredata con l'attestazione, in calce ad essa, di ricezione e di presa d'atto del Servizio CITES competente, può essere considerata una prova della provenienza legale dell'esemplare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e articolo 483 codice penale, fino a prova contraria. Tale prova si pone quale condizione necessaria per poter procedere a qualsiasi spostamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ultimo cpv, del regolamento (CE) n. 338/1997.

Gli esemplari di allegato A per i quali sia stata presentata denuncia di detenzione, ai sensi degli articoli 5 e 5-bis della legge n. 150/1992, potranno essere spostati, in via temporanea, fermo restando la rigorosa verifica della prova documentale attestante la legale provenienza degli stessi e previa apposizione della marcatura identificativa ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 150/1992.

Il Servizio CITES territoriale che riceve la comunicazione provvede a svolgere gli accertamenti istruttori necessari e, ove previsto, ne inoltra copia al Servizio CITES territoriale competente per il luogo di destinazione munita dell'attestazione di ricezione e presa d'atto in calce alla stessa, protocollata, datata e sottoscritta dal personale preposto al Servizio stesso.

Come chiarito al paragrafo 2.2, resta comunque la possibilità, per il denunciante, di poter conseguire una prova dell'origine legale degli esemplari mediante il rilascio di un certificato conforme ai formulari previsti nei regolamenti comunitari.

2.3.3 Animali vivi di allegato A, nati e allevati in cattività e scortati da certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) - spostamenti temporanei.

Per effetto delle deroghe previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97, gli esemplari certificati come nati e allevati in cattività (codice origine "C"), sono soggetti alla disciplina delle specie incluse nell'allegato B per le quali, l'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che sia sufficiente dare adeguata informazione al destinatario della sistemazione, attrezzature e operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

2.3.4 Decesso di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A del Reg. (CE) n. 338/97.

Alla ricezione della comunicazione dell'avvenuto decesso di esemplari di specie incluse nell'allegato A, conforme al **modello SCT5**, completa di tutte le informazioni e gli eventuali allegati ivi previsti, inviata e sottoscritta secondo le modalità prescritte dall'articolo 38 del DPR 445/2000 recante "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", il Servizio CITES competente provvede ad espletare, se del caso, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini della relativa acquisizione agli atti.

Come chiarito al paragrafo 1.4, unitamente alla comunicazione di decesso dovrà essere restituita l'eventuale certificazione relativa all'esemplare, rilasciata ai sensi del reg. (CE) 338/97, in quanto non più valida.

Ultimate le verifiche, copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo e attestazione di presa d'atto in calce alla stessa da parte del personale preposto al Servizio stesso, è restituita all'interessato.

2.4 Nuove inclusioni di specie animali nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 - (certificati ai sensi dell'art. 8.3 lett. a).

La denuncia di detenzione ai sensi dell'articolo 5-bis della legge n. 150/92 deve:

- essere redatta nelle forme stabilite con la presente circolare e, in particolare, conformemente al **modello SCT6**;
- essere completa di tutte le informazioni richieste e degli estremi di marcatura degli esemplari;
- essere sottoscritta dal denunciante e inoltrata secondo le modalità prescritte dall'articolo 38 del DPR 445/2000 recante "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Si precisa che alla richiesta di certificato andrà allegata anche la prova dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo, di cui all'articolo 8-quinquies della legge 150/1992, nella misura di euro 11,62 (da ultimo fissata dall'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 338) tramite bollettino postale intestato a : Tesoreria Provinciale di Viterbo; conto corrente n. 10178010; causale: L. 150/1992 art. 8-quinquies - D.M. Ambiente 28.5.93 - diritto speciale prelievo - denuncia detenzione esemplari CITES.

Successivamente alla ricezione della denuncia, il Servizio CITES competente, una volta definiti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, provvede ad inoltrare una apposita lettera informativa (**allegato 1/A**) al denunciante, concernente la presa d'atto della denuncia, le opportune informazioni riguardanti le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di commercio e detenzione di specie incluse in allegato A nonché ogni altra utile informazione per poter reperire la modulistica all'uopo predisposta.

A seguito di richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lett. a), corredata da tutti i documenti giustificativi, il Servizio CITES competente, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità e i presupposti rilevanti per il prosieguo del procedimento, ivi compreso

gli estremi della marcatura dell'esemplari, dispone gli accertamenti del caso e, una volta conclusa l'istruttoria, emette il certificato.

Per tali certificati sarà barrata la casella g) del campo 18 e sarà barrata la pertinente casella del campo 19 al fine di "esentare gli esemplari elencati nell'Allegato A dai divieti relativi alle attività commerciali" di cui all'art.8.1 del regolamento (CE) n. 338/97.

La prole prodotta da tali riproduttori seguirà la procedura riportata al paragrafo 2.2.

2.5 Specie animali incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 - riconoscimento della nascita in cattività ai sensi dell'articolo 54 del reg. (CE) n. 865/2006 - specie facilmente e comunemente allevate il cui prelievo in natura risulti poco significativo.

Al ricevimento della denuncia di nascita di esemplari di specie incluse nell'allegato B, il Servizio CITES competente provvede preliminarmente, se del caso, a richiedere all'interessato che la denuncia sia compilata secondo il **modello SCT1/B** nonché sottoscritta e inoltrata secondo le modalità prescritte dall'articolo 38 del DPR 445/2000 recante "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", provvedendo ad inoltrare apposita nota informativa (**allegato 1/B**).

Acquisita la denuncia nelle forme previste e ultimati i necessari accertamenti istruttori, il Servizio CITES competente provvede ad inoltrare una apposita lettera (**allegato 2/B**) al denunciante, concernente la presa d'atto della denuncia, le opportune informazioni riguardanti le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di commercio e detenzione di specie incluse in allegato B e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del regolamento (CE) n. 338/97 concernenti la necessità di produrre una prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche, per poterli destinare a fini commerciali in territorio comunitario, nonché ogni altra informazione per poter richiedere la modulistica all'uopo predisposta.

Per le successive denunce di nascita pervenute dallo stesso allevatore, la lettera informativa può essere sostituita da una copia della denuncia recante, in calce, il timbro di protocollo dell'ufficio e una attestazione di presa d'atto a cura del personale preposto al Servizio stesso.

La lettera di presa d'atto ovvero la suddetta copia della denuncia di nascita, corredata dell'attestazione, in calce ad essa, di presa d'atto del Servizio CITES competente, può essere ritenuta una prova - ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e articolo 483 codice penale e fino a prova contraria - della acquisizione degli esemplari denunciati in conformità della citata regolamentazione comunitaria, a condizione che il denunciante abbia preventivamente sottoscritto e presentato al competente Servizio CITES una scheda informativa/dichiarativa (**modello SCT2/B**), nella quale siano state riportate tutte le informazioni ritenute necessarie alla conoscenza della conformità dell'allevamento ai requisiti dell'art. 54 del Reg. (CE) 865/06.

Ove nel corso di verifiche eventualmente disposte dal Servizio CITES competente, dovessero accertarsi anomalie o irregolarità, sarà cura dello stesso Servizio CITES valutare la necessità di disporre ulteriori verifiche, ivi compresa l'effettuazione di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole, previe intese con il Servizio CITES Centrale.

La presentazione della suddetta scheda informativa, non è invece ritenuta necessaria qualora le denunce di nascita riguardino esemplari appartenenti a specie il cui prelievo in natura risulti poco significativo e siano facilmente e comunemente allevate previa apposita marcatura ai sensi dell'articolo 66 del Reg. CE 865/2006.

L'elenco di tali specie di allegato B è riportato dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2002 e s.m.i. ed è aggiornabile dalla Autorità di gestione - Direzione generale per la protezione della natura, su parere della Commissione Scientifica, sentito il Servizio CITES centrale.

I Servizi CITES provvederanno a richiedere, con cadenza quinquennale, l'aggiornamento della scheda dichiarativa di cui a modello **SCT2/B**, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio CITES Centrale.

Sulla base di tali dati il Servizio CITES Centrale curerà, altresì, le analisi statistiche d'interesse, partecipandole alle Autorità di gestione e scientifica CITES.

2.6 Specie animali incluse nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 - esenzioni per le specie incluse nell'allegato X al regolamento (CE) n. 865/2006.

Dato il consistente numero di esemplari allevati in tutta l'Unione europea rilevato da una analisi sull'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97, si è ritenuto di poter utilizzare una procedura semplificata per il riconoscimento della nascita in cattività di esemplari appartenenti a specie incluse nell'Allegato A che siano, a loro volta, incluse anche nell'allegato X del regolamento (CE) n. 865/06 (**allegato 4**), per le quali già detto regolamento prevede un diverso regime di protezione rispetto alle altre specie dell'Allegato A.

Gli allevatori di esemplari di tali specie, ai fini della applicazione dell'articolo 62, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/06, dovranno provvedere a marcare gli esemplari nati in cattività con uno dei sistemi indicati dall'articolo 66, comma 1, dello stesso regolamento.

In tal caso, per l'utilizzo degli esemplari nati in cattività a fini commerciali o per lo spostamento dei medesimi all'interno del territorio dell'Unione Europea non è necessario il rilascio di alcun certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97.

Il Servizio CITES competente assicurerà controlli sistematici al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 66, comma 1, del regolamento (CE) n. 865/2006.

3. SPECIE VEGETALI – FONTI NORMATIVE

3.1 Criteri generali per la determinazione dell'avvenuta riproduzione artificiale di esemplari di specie vegetali.

L'articolo 7, comma 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 338/97 prevede che *“fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B”*.

La lett. b) dello stesso comma 1 dell'articolo 7, prevede, inoltre, che *“nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione (Commissione Europea, ndr) e riguardanti:*

- i) l'uso dei certificati fitosanitari;*
- ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e*
- iii) il commercio di ibridi.*

Alla lett. c) dello stesso comma 1 dell'articolo 7, è previsto che *“... i criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente ed il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b) ...”,* sono stabiliti dalla Commissione.

I criteri per determinare se un esemplare di specie vegetale è stato riprodotto artificialmente sono stati stabiliti all'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, il quale prevede che:

1. *“Gli esemplari di specie vegetali si considerano riprodotti soltanto quando l'organo di gestione competente, di concerto con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:*

a) si tratta di piante o di derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate;

b) la riserva riproduttiva originaria è costituita e conservata in conformità alla definizione di cui all'articolo 1, punto 4-bis;

c) (soppresso, ndr)

d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto sono stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a) e b).

Ai fini della lettera a), per condizioni controllate s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie, senza che tale elenco sia esaustivo.

2. *Il legname e altre parti o derivati degli alberi prelevati da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del paragrafo 1”.*

Per completezza espositiva si riporta la definizione di riserva riproduttiva originaria fornita dall’articolo 1, punto 4-bis, del regolamento in questione:

4-bis per riserva riproduttiva originaria si intende l’insieme delle piante coltivate in condizioni controllate che sono utilizzate per la riproduzione e che deve essere stata, con soddisfazione dell’autorità di gestione competente in concerto con un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato:

- i) costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; nonché*
- ii) mantenuta in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o eliminare la necessità di immissioni dall’ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria.*

Si evidenzia, quindi, che per riserva riproduttiva si indicano le piante madri utilizzate per la riproduzione e che i semi non costituiscono riserva riproduttiva. Pertanto quei vivai che si limitano esclusivamente a far sviluppare le piante da semi acquisiti da altri vivai per la loro successiva vendita, dovranno solo dimostrare la legale origine dei semi, ma non sarà necessario per dette piante chiedere il riconoscimento ai sensi dell’articolo 56, Reg. CE 865/06.

- 3.2 I divieti previsti dalle disposizioni relative al controllo delle attività commerciali e relative esenzioni - le esenzioni per gli esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente.

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 338/97 reca “Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali”. In particolare, il paragrafo 1 di tale articolo vieta *“l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell’Allegato A.”*

Per la corretta interpretazione del dettato normativo si rimanda alle considerazioni svolte al precedente paragrafo 1.2 del presente documento.

Il paragrafo 3 del citato articolo 8 prevede, in linea generale, un’esenzione dai divieti richiamati, riguardanti tutti i soggetti detentori di esemplari di specie dell’allegato A, mediante il rilascio di un certificato in conformità alle condizioni elencate nello stesso paragrafo.

Le condizioni per il rilascio del suddetto certificato mirano, in generale, a dover dimostrare all’organo di gestione competente (Corpo forestale dello Stato – Servizio CITES) che l’importazione, ovvero la riproduzione artificiale degli esemplari, sia conforme alle specifiche previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia, oppure a garantire che la destinazione di esemplari a scopi di allevamento, ricerca ed istruzione sia finalizzata alla conservazione della specie.

Come deroga di portata generale - ai sensi dell’art. 62, comma 2), del regolamento (CE) n. 865/06 - per gli **esemplari di specie vegetali incluse in allegato A, riprodotti artificialmente, non è**

necessario, il suddetto certificato purché ne sia stata riconosciuta la riproduzione artificiale degli stessi in conformità alle previsioni del richiamato articolo 56 del regolamento (CE) 865/06.

Un'altra esenzione è prevista dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 865/2006 nei riguardi degli istituti scientifici autorizzati:

“Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, una deroga al divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo può essere concessa ad istituti scientifici autorizzati da un organo di gestione di concerto con un'autorità scientifica competente, mediante il rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A di detto regolamento destinati a una delle seguenti due finalità:

- 1) l'allevamento in cattività o la riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie in causa;*
- 2) ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie in causa.*

Qualunque forma di vendita degli esemplari può avere come destinatari solo istituti scientifici titolari di tale certificato.”

Analogamente agli esemplari di origine selvatica, l'utilizzo di esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente, inclusi nell'allegato B, per gli scopi indicati all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/1997, è previsto senza il rilascio di certificazioni.

E' però necessario, per il disposto dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 338/97, che *“... all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione, in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e della fauna selvatiche.”*

3.3 Lo spostamento degli esemplari vivi di piante.

La illustrazione delle fonti normative concernenti lo spostamento di esemplari vivi di specie inserite nell'allegato “A” e “B” è stata sviluppata, con riferimento alle specie animali, al paragrafo 1.5 del presente documento, cui si rimanda, in quanto astrattamente applicabili anche agli esemplari vivi di specie di piante.

Vanno, però, considerate le esenzioni, di portata generale, previste ai sensi dell'art. 62, comma 2), del regolamento (CE) n. 865/06, per gli esemplari di specie vegetali di allegato A riprodotti artificialmente in conformità alle condizioni indicate all'articolo 56 del regolamento (CE) 865/06).

Detti esemplari, esenti dai divieti di commercio come illustrato nel paragrafo precedente, sono soggetti alla disciplina delle specie incluse nell'allegato B al reg. (CE) n.338/97 per le quali, l'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che sia sufficiente dare adeguata informazione al destinatario della sistemazione, attrezzature e operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

4. SPECIE VEGETALI - PROCEDURE DI CONTROLLO E PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIPRODUZIONE ARTIFICIALE.

4.1 Competenze – riferimenti normativi.

Le attribuzioni in materia di certificazioni e controlli sono state illustrate al paragrafo 2.1 cui si rimanda.

4.2 Specie vegetali incluse nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 - riconoscimento della riproduzione in cattività ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006.

Il Servizio CITES competente, anche tenendo conto delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 150/92 e/o delle richieste dei registri di detenzione (di tipo VAB) previsti dal decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede ad inoltrare formale comunicazione agli interessati concernente le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 338/97 per il commercio e la movimentazione all'interno dell'Unione europea di esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente, nonché ogni altra utile informazione per poter richiedere la modulistica all'uopo predisposta (**allegato 1/VA**).

A seguito di richiesta di riconoscimento della riproduzione artificiale per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 7 del regolamento n. 338/1997 e dell'articolo 62 del regolamento (CE) 865/2006, sottoscritta e inoltrata secondo le modalità prescritte dall'articolo 38 del DPR 445/2000 recante "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", il Servizio CITES competente, dopo aver verificato la completezza delle informazioni contenute nella scheda di cui al **modello SCT2/VA** e delle prove documentali fornite dal vivaista e svolto i necessari accertamenti istruttori, provvede ad inviarla alla segreteria della Commissione scientifica CITES, unitamente a copia di tutta la documentazione, informando, per conoscenza, il Servizio CITES Centrale.

Nella scheda saranno riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità della riproduzione artificiale degli esemplari ai requisiti dell'art. 56 del Reg. (CE) 865/06 e, per quanto riguarda la riserva riproduttiva, ogni utile informazione documentale che ne attesti la legale acquisizione.

Ove necessario, la CSC potrà richiedere eventuali necessari chiarimenti e/o supplementi di istruttoria al Servizio CITES competente, nel rispetto delle previsioni dalla legge 241/90, nonché lo svolgimento di sopralluoghi. Il verbale di sopralluogo sarà inviato direttamente alla segreteria della Commissione scientifica e per conoscenza al Servizio CITES centrale.

In situazioni particolari, potranno essere chieste specifiche verifiche al Servizio CITES centrale - anche in supporto ad ispezioni condotte dai commissari della CSC - propedeutiche al rilascio del parere scientifico prescritto dalla normativa comunitaria.

A seguito del parere favorevole espresso dalla CSC - fatte salve le eventuali indicazioni fornite da parte dell'Autorità di gestione principale - il Servizio CITES competente provvederà a comunicare formalmente al vivaista la conformità della coltivazione delle specie sottoposte a verifica, al disposto dell'art. 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 e la conseguente possibilità di utilizzare, senza la certificazione prevista dall'art. 8, comma 3 del regolamento (CE) n. 338/97, esemplari di quelle specie per scopi commerciali, nel rispetto delle esenzioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2), del regolamento (CE) n. 865/06.

In tal caso, in virtù del disposto dell'articolo 29 del Reg. (CE) n. 865/06, il vivaio può chiedere di essere anche registrato come esportatore di esemplari riprodotti artificialmente, in ottemperanza agli orientamenti adottati dalla Conferenza delle Parti contraenti della CITES (Ris. Conf. 9.19 (Rev. CoP15))

L'Autorità di gestione nazionale CITES presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le procedure indicate dalle Risoluzioni delle Conferenze delle Parti in materia, provvederà a fornire al Servizio CITES competente conferma dell'avvenuta registrazione, comunicando, altresì, il numero attribuito al vivaio.

A tale vivaio potranno, pertanto, essere rilasciate licenze di esportazione prestampate nelle quali, alla casella 23, figuri il numero di registrazione del vivaio e la seguente dicitura:

"Licenza valida unicamente per piante riprodotte artificialmente come definite dalla Risoluzione CITES Conf. 11.11 (Rev.CoP13). Validamente per i seguenti taxa: ... -".

In caso di motivato parere di mancato riconoscimento dei requisiti previsti dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/06, gli esemplari della specie interessata non potranno beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 338/97 e dovranno essere considerati come esemplari di origine selvatica.

In tal caso, il detentore non potrà utilizzare gli esemplari per alcuna attività commerciale (compresi gli scambi, le permutazioni e le locazioni) e potrà movimentare i medesimi solo per finalità non commerciali nel rispetto delle pertinenti previsioni normative.

Ad ogni modo trova applicazione l'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, con comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Nel caso in cui una specie vegetale iscritta nell'allegato B, venga successivamente iscritta nell'allegato A, sarà a carico dei detentori denunciarne l'eventuale possesso di esemplari entro i termini fissati dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge n. 150/92 e chiedere, se ne ricorrano le condizioni, i registri (di tipo VAB) previsti dal decreto ministeriale 8 gennaio 2002.

4.3 Specie vegetali incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 - riconoscimento della riproduzione artificiale ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006.

In considerazione del basso rischio di frode relativo alle specie vegetali incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97, in quanto è estremamente elevato il numero di esemplari riprodotti in tutta l'Unione europea, si è ritenuto sufficiente adottare una forma semplificata per consentire l'utilizzo commerciale degli esemplari riprodotti artificialmente appartenenti a specie vegetali incluse nell'anzidetto allegato.

A tal fine, il vivaista dovrà dichiarare, mediante la puntuale compilazione dell'apposito **modello SCT2/VB**, da presentare al Servizio CITES competente in osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 del DPR 445/2000, di riprodurre artificialmente esemplari vegetali di specie incluse nell'allegato B nel rispetto della relativa normativa comunitaria e, in particolare, di ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 56 del regolamento (CE) 865/06.

Copia della dichiarazione resa, munita di attestazione di ricezione e presa d'atto, datata e firmata dal personale preposto al Servizio CITES, è restituita all'interessato.

A seguito del perfezionamento di tale adempimento, per l'utilizzo commerciale degli esemplari riprodotti non sarà necessario il rilascio di alcun certificato od autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97.

Gli esemplari riprodotti artificialmente potranno essere esportati, laddove previsto, mediante l'utilizzo di certificati fitosanitari, rilasciati dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 865/06, nei quali dovranno essere riportate tutte le informazioni indicate nel paragrafo 2 del medesimo articolo.

Il Servizio CITES competente dovrà assicurare, mediante controlli specifici, eventualmente consultando la Commissione Scientifica CITES se ritenuto necessario, che i vivaisti ottemperino in maniera puntuale alle disposizioni di cui all'art. 56 del Reg. (CE) 865/06.

I Servizi CITES provvederanno a richiedere, con cadenza quinquennale, l'aggiornamento della scheda dichiarativa di cui a modello **SCT2/VB**, secondo le indicazioni di dettaglio che saranno fornite dal Servizio CITES Centrale.

Sulla base di tali dati il Servizio CITES Centrale curerà, altresì, le analisi statistiche d'interesse, partecipandole alle Autorità di gestione e scientifica CITES.

Modelli

OGGETTO: Denuncia di nascita in cattività (art. 8-bis Legge 150/92) di esemplari di specie animali incluse nell' Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (da effettuarsi entro 10 gg. dalla nascita).

1. GENERALITA' DENUNCIANTE	2. DATI ALLEVAMENTO/SITO DETENZIONE
nome, cognome, luogo e data nascita, estremi doc. identità:	indirizzo sito di detenzione esemplari nati:
domicilio e recapito telefonico:	telefono/fax:

3. DATI DELL'ESEMPLARE/DEGLI ESEMPLARI NATO/I					
nr.	nome scientifico	nome comune	data nascita	tipo marcatura ¹	estremi marcatura ²
1					
2					
3					
4					
5					
6					

1) specificare se microchip, anello inamovibile (per uccelli), altro (specificare) – nel caso in cui l'esemplare presenti più di un tipo di marcatura specificarli tutti.

2) specificare gli estremi identificativi della marcatura. In caso di necessità dovute alle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari, gli estremi della marcatura potranno essere comunicati entro 45 gg. dalla nascita dell'esemplare. Per gli uccelli, laddove non sia applicabile l'anello inamovibile alla zampa a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali dell'animale, previa acquisizione di apposita certificazione medico veterinaria, potrà essere autorizzato l'uso del microchip al posto dell'anello. Per gli esemplari di tartarughe terrestri del genere *Testudo* il nano microchip andrà applicato entro il primo anno di vita dell'animale.

4. DATI RELATIVI AI RIPRODUTTORI (indicare il tipo di documentazione relativa alla acquisizione dei genitori o del gruppo riproduttore) ³
<p>– licenza di importazione CITES (specificare numero, data e Stato che l'ha rilasciata):</p> <p>maschio..... f</p> <p>emmina.....</p> <p>– certificato CITES c.d. comunitario (specificare numero, data e Stato membro che l'ha rilasciato):</p> <p>maschio..... f</p> <p>emmina.....</p> <p>– marcatura dei riproduttori (tipo ed estremi):</p> <p>maschio.....</p> <p>femmina.....</p> <p>– altro (specificare):</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3) in casi particolari in cui non fosse possibile l'individuazione univoca dei genitori al momento della presente denuncia, si può far riferimento al gruppo riproduttore, riportando i riferimenti degli altri probabili genitori nella voce "altro".

Luogo e data: _____

firma⁴

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

4) La presente denuncia è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000. Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, la presente denuncia è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato.

OGGETTO: Denuncia di nascita in cattività (art. 8-bis della Legge 150/92) di esemplari di specie animali incluse nell' Allegato B del Reg. (CE) 338/97 (da effettuarsi entro 10 gg. dalla nascita).

1. Generalità denunciante	2. Dati allevamento/sito detenzione
nome, cognome, luogo e data nascita, estremi doc. identità:	indirizzo sito di detenzione esemplari nati:
domicilio e recapito telefonico:	telefono/fax:

3. Dati dell'esemplare/degli esemplari nato/i (per esemplari di allegato B l'applicazione della marcatura non è obbligatoria ma consigliata)					
nr.	nome scientifico	nome comune	data nascita	tipo marcatura ¹	estremi marcatura ²
1					
2					
3					
4					
5					
6					

3) specificare se microchip, anello inamovibile (uccelli), altro (specificare) – nel caso in cui l'esemplare presenti più di un tipo di marcatura specificarli tutti.

4) specificare gli estremi identificativi della marcatura. In caso di necessità dovute alle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari, gli estremi della marcatura potranno essere comunicati entro 45 gg. dalla nascita dell'esemplare. Per gli uccelli, laddove non sia applicabile l'anello inamovibile alla zampa a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali dell'animale, come da certificazione medico veterinaria, potrà essere autorizzato l'uso del microchip al posto dell'anello. Per gli esemplari di tartarughe terrestri del genere *Testudo* il nano microchip potrà essere applicato entro il primo anno di vita dell'animale.

4. Dichiarazione conformità allevamento all'articolo 54 del reg. (CE) 865/2006 (in caso positivo riportare estremi data e protocollo di acquisizione Servizio CITES territoriale)	
<input type="checkbox"/> (SI)	data presentazione _____ estremi protocollo _____
<input type="checkbox"/> (NO)	non presentata

5. Dati relativi ai riproduttori (compilazione non obbligatoria)	
<input type="checkbox"/>	licenza di importazione CITES (specificare numero, data e Stato che l'ha rilasciata):
<input type="checkbox"/>	certificato CITES c.d. comunitario (specificare numero, data e Stato che l'ha rilasciata):
<input type="checkbox"/>	marcatura dei riproduttori (tipo ed estremi):
<input type="checkbox"/>	altro (specificare):

Luogo e data: _____

firma³

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

5) La presente denuncia è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000. Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, la presente denuncia è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato

UNIONE EUROPEA

Domanda	3 1 Titolare		CERTIFICATO N. Valido solo sul territorio dell'Unione europea <input type="checkbox"/> Certificato di acquisizione legale <input type="checkbox"/> Certificato per attività commerciali <input type="checkbox"/> Certificato per spostamento di esemplari vivi Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio			
	2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A		3. Organo di gestione emittente			
3	4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)		5. Massa netta (kg)		6. Quantità	
			7. Appendice CITES	8. Allegato UE	9. Origine	
			10. Paese di origine			
			11. N. licenza		12. Data di rilascio	
16. Nome scientifico della specie		13. Stato membro di importazione				
17. Nome comune della specie (se disponibile)		14. Numero documento		15. Data di rilascio		
18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: <ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c) <input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente d) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio f) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili 						
19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: <ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE), n. 338/97 c) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE), n. 338/97 d) <input type="checkbox"/> destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi e) <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato <p style="text-align: center;"> Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> </p>						
20. Annotazioni particolari						

v.c.c. Stamp. Palombi & Partner Gennaio 2013

Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione

Luogo e data

Firma e timbro

Istruzioni e spiegazioni

1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.

2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

5/6. Indicare la qualità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.

7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.

9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta

D Animali di cui allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretario della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I Esemplari confiscati o sequestrati (*)

O Esemplari pre-convenzione (*)

U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.

16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

18. Fornire il maggior numero di informazioni possibili e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

(*) Può essere indicato solo in combinazione con il codice di origine.

SCHEDA INFORMATIVA ANIMALI DELL'ALLEGATO "A" NATI IN CATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REG.(CE) 865/06

1. DATI ALLEVATORE / ALLEVAMENTO				2. DATI DEGLI ESEMPLARI NATI	
Coanome e nome		Telefono		Nome Scientifico	
Via	Comune	Prov		Nome comune	
Nome allevamento		Telefono		Data nascita	
Via	Comune	Prov			

2. DATI DEGLI ESEMPLARI NATI			
Nr.	Sesso (M / F / I)	Tipo Marcatura <small>(Microchip e casa costruttrice - Anello inamovibile - Foto da allegare - Altro) Nel caso in cui l'animale presenti più di un tipo di marcaggio, specificarli tutti.</small>	Nr. Marcatura
1			
2			
3			
4			
5			

3. METODO DI ALLEVAMENTO

Metodo di allevamento: Da genitori Da genitori adottivi Artificiale Altro (Specificare) _____

4. GENITORI (ove, nei casi previsti, non sia stato possibile l'univoca individuazione dei genitori, barrare la casella affianco, indicando gli altri possibili genitori nel campo 4 di altro modello SCT2/A da allegare)

MASCHIO:	FEMMINA:
Nome scientifico	
Tipo e nr. Marcaggio <small>(indicare casa costruttrice)</small>	
Tipo e nr. Documento	
Data di nascita / acquisizione	
FONTE <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/>

(Fonte: C: Riprodotto in cattività - W: Origine selvatica - F: Riprodotto in cattività di 1° generazione - R: Proveniente da operazioni di ranching)

5. ALTRI ESEMPLARI DELLA RISERVA RIPRODUTTIVA (STESSA SPECIE) PRESENTI NELL'ALLEVAMENTO.

Nome scientifico	Sesso	Tipo e nr. Marcaggio <small>(indicare casa costruttrice)</small>	Fonte	Tipo e numero di documento	Data di nascita o acquisizione

6. ALTRI ESEMPLARI DELLA STESSA SPECIE PRESENTI IN ALLEVAMENTO

Totale esemplari presenti: _____ di cui _____

Coppie o esemplari riproduttori _____

Individui di 1° generazione: _____

Individui di 2° generazione: _____

Individui di generazioni successive: _____

Anno	Nr. Esemplari

Certificati rilasciati per la stessa specie: NO SI Con annotazioni particolari per fonte e scopo? _____

Riserva riproduttiva mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale: SI NO In caso negativo specificare perché: * _____
* es.: animali confiscati, animali rinvenuti in natura e ricevuti in affidamento.

7. DATI DELL'ALLEVAMENTO

Allevamento: <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Amatoriale <input type="checkbox"/> Circo/Mostra faunistica viaggiante <input type="checkbox"/> Acquario <input type="checkbox"/> Giardino zoologico/Mostra faunistica permanente <input type="checkbox"/> Centro recupero <input type="checkbox"/> Altro: _____	Strutture: <input type="checkbox"/> Voliere Dimensioni _____ <input type="checkbox"/> Gabbie Dimensioni _____ <input type="checkbox"/> Recinto Dimensioni _____ <input type="checkbox"/> Terrario Dimensioni _____ <input type="checkbox"/> Nursery Dimensioni _____ <input type="checkbox"/> Altro: _____	Tipo di Barriera: <input type="checkbox"/> Sbarre di ferro <input type="checkbox"/> Rete metallica <input type="checkbox"/> Fossato asciutto <input type="checkbox"/> Fossato con acqua <input type="checkbox"/> Vetro <input type="checkbox"/> Vetro blindato <input type="checkbox"/> Filo elettrificato <input type="checkbox"/> Altro _____
Alimentazione: _____		
Tipo di fondo: _____		Igiene: _____
Allevamento inserito in programmi di conservazione: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI (specificare quali) _____		
Altre specie presenti: _____		
Luogo e data _____		Firma _____

**SCHEDA INFORMATIVA/DICHIARATIVA ANIMALI ALLEGATO "B" NATI IN CATTIVITA'
IN CONFORMITA' ALL'ART. 54 DEL REG. (CE) N. 865/2006**

1. DATI ALLEVATORE						
a) Nome e Cognome:.....		Telefono.....				
b) Indirizzo: Via		n.....		Provincia.....(.....)		
c) Nome allevamento		Telefono.....				
d) Indirizzo allevamento.....		Provincia.....(.....)				
2. DATI SULLE SPECIE						
	Nome comune	Nome scientifico	Numero maschi	Numero femmine	Numero Totale	Si riproduce nel mio allevamento
1						Si _ No _
2						Si _ No _
3						Si _ No _
4						Si _ No _
5						Si _ No _
6						Si _ No _
7						Si _ No _
8						Si _ No _
9						Si _ No _
10						Si _ No _
3. DICHIARAZIONI ARTICOLO 54 REG. (CE) N.865/2006						
a) I soggetti sono discendenti o derivano da discendenti nati, in ambiente controllato e manipolato dall'uomo, da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito i gameti in ambiente controllato: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
b) La riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>						
c) La riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova, gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a questi fini:						
i. Impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;						
ii. Disporre di animali confiscati in conformità dell'Art. 16, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 338/97;						
iii. Essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva: Si _ No _						
d) La riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato: Si _ No _						
4. DATI DELL'ALLEVAMENTO						
Tipo di allevamento: Commerciale <input type="checkbox"/> , Amatoriale <input type="checkbox"/> , Circo/Mostra faunistica viaggiante <input type="checkbox"/> , Giardino Zoologico <input type="checkbox"/> Mostra faunistica permanente <input type="checkbox"/> , Centro recupero <input type="checkbox"/> , Altro <input type="checkbox"/> specificare:.....						
Tipo di struttura: Voliere <input type="checkbox"/> , Gabbia <input type="checkbox"/> , Recinto <input type="checkbox"/> , Terrario <input type="checkbox"/> , Nursery <input type="checkbox"/> , Altro <input type="checkbox"/> : specificare.....						
Dimensioni:..... Tipo di fondo:.....						
Alimentazione:.....						
Igiene:.....						
Allevamento inserito in programmi di conservazione: Si _ No _ se si specificare quali:.....						

.....
Luogo e data

.....
firma

La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000.
Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato.

**SCHEDA INFORMATIVA SPECIE VEGETALI DELL'ALLEGATO "A" REG. (CE) N.338/97
PROPAGATE ARTIFICIALMENTE AI SENSI DELL'ART.56 DEL REG.(CE) N.865/06**

1. DATI DELLA STRUTTURA

- a) Cognome e Nome.....Telefono:.....
- b) Indirizzo:.....n.....Provincia (.....)
- c) Nome vivaio:.....n. telefono/e-mail.....
- d) Partita IVA.....
- f) N. iscrizione registro regionale dei vivai (D.M. 31-1-96).....
- g) Data di inizio dell'attività.....

2. ELENCO DELLE SPECIE DI ALL. "A" DA RICONOSCERE AI SENSI DELL'ART.56 REG. (CE) 865/06

	<i>Nome scientifico^a</i>	Tecnica di riproduzione artificiale ^b	Epoca di riproduzione artificiale ^c
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Possesso del registro di detenzione delle specie animali e vegetali (D.M 8/01/02)

Si _ No _

3. RISERVA RIPRODUTTIVA DELLE SPECIE PER LE QUALI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

	Nome scientifico ^a	Quantità ^b	Fonte ^c	Modalità di acquisizione ^d
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

4. DATI SULLA CAPACITA' PRODUTTIVA						
1. nome scientifico	Anno	N. individui		6. nome scientifico	Anno	N. individui
2. nome scientifico	Anno	N. individui		7. nome scientifico	Anno	N. individui
3. nome scientifico	Anno	N. individui		8. nome scientifico	Anno	N. individui
4. nome scientifico	Anno	N. individui		9. nome scientifico	Anno	N. individui
5. nome scientifico	Anno	N. individui		10. nome scientifico	Anno	N. individui

5. DATI TECNICI DELLA STRUTTURA COMMERCIALE

a) Tipo di struttura: Serra riscaldata __, Serra fredda __, Area coperta __, Altro __
 (specificare).....

b) Dimensioni:.....

c) Altre attrezzature e strutture presenti: (specificare).....

d) Tipi di operazioni colturali adottate: Concimazione __, Controllo radicale __, Irrigazione __, Invasatura __,
 Altro __ specificare.....

6. PRODUZIONE FUTURA

N..... individui

Firma

_____ (Luogo e data)

La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000. Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità, via fax o a mezzo posta ovvero tramite incaricato.

**SCHEDA INFORMATIVA SPECIE VEGETALI DELL' ALLEGATO "A" REG. (CE) N.338/97
RIPRODOTTE ARTIFICIALMENTE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL REG. (CE) 865/06**

Istruzioni per la compilazione

Avvertenze

1. il vivaio/struttura deve avere in coltivazione uno o più esemplari appartenenti alle specie in Allegato A di cui sia riconoscibile l'origine e di cui si chiede il riconoscimento;
2. il vivaio/struttura deve conservare la documentazione che attesti la provenienza degli esemplari originali e la loro acquisizione;
3. il vivaio/struttura deve avere uno spazio protetto dedicato alle piante madri, serre e/o laboratori dove sia possibile regolare parametri ambientali come temperatura, umidità, fotoperiodo, areazione, e attrezzature idonee al processo come contenitori, substrati di coltivazione, attrezzature per la sterilizzazione e per la manipolazione del materiale vegetale in laboratorio.
4. il vivaio/struttura deve disporre di personale con conoscenze botaniche ed agronomiche.

1. **DATI DELLA STRUTTURA:** indicare nome, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail, n. partita IVA del vivaio che richiede il riconoscimento ai sensi dell'art.56 del Reg.(CE) 865/06, n. di iscrizione al registro regionale dei vivai (D.M. 31-1-96), data di inizio dell'attività.

2. **ELENCO DELLE SPECIE DI ALL. "A" DA RICONOSCERE AI SENSI DELL'ART.56 REG. (CE) 865/06:**

- a) **Nome scientifico:** indicare il nome scientifico della specie da riconoscere riportando il genere e la specie, eventuale subspecie (ssp), varietà (var) o ibrido (ib);
- b) **Tecnica di riproduzione artificiale:** indicare se si tratta di riproduzione gamica (semi) o propagazione vegetativa; in quest'ultimo caso specificare: talee, divisione, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, innesto o altri propaguli;
- c) **Epoca di riproduzione artificiale:** indicare il periodo in cui viene realizzata la riproduzione gamica o la propagazione vegetativa;

Possesso del registro di detenzione delle specie animali e vegetali (D.M 8/01/02): indicare se si detiene tale registro come previsto dal D.M. 08-01-02.

3. **RISERVA RIPRODUTTIVA DELLE SPECIE PER LE QUALI SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO:**

(Le piante madri utilizzate per la riproduzione costituiscono la riserva riproduttiva come definito dalla Risoluzione CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP 13) e recepito dall'art. 1, comma 4-bis, del Reg. CE 865/2006; i semi non costituiscono riserva riproduttiva)

- a) **Nome scientifico:** indicare il nome scientifico della specie da riconoscere riportando il genere e la specie, eventuale subspecie (ssp), varietà (var) o ibrido (ib);
- b) **Quantità:** indicare il numero di piante madri presenti nella struttura;
- c) **Origine:** indicare l'origine delle piante madri utilizzando la seguente simbologia:
 - A:** piante riprodotte artificialmente;
 - W:** esemplari prelevati dall'ambiente naturale.
- d) **Modalità di acquisizione:** L'acquisizione deve essere regolare conformemente a quanto stabilito ai sensi dell'art.56 lettera b) e art. 1, comma 4-bis, del Reg.(CE) 865/06; indicare se l'acquisizione è **pre-CITES** o **conforme CITES** (in quest'ultimo caso riportare gli estremi del documento di esportazione CITES, data e paese esportatore) o **conforme Reg. CE 338/97** (in questo caso riportare estremi certificazione comunitaria)

4. **DATI SULLA CAPACITA' PRODUTTIVA:** Descrivere l'attività storica del Vivaio fornendo informazioni su quali specie o gruppi di piante che sono state riprodotte artificialmente nel passato (ultimi 3 anni).
5. **DATI TECNICI DELLA STRUTTURA COMMERCIALE:**
- a) **Tipo di struttura:** specificare le caratteristiche della struttura, nel caso in cui si barri "altro" riportare il tipo di struttura;
 - b) **Dimensioni:** specificare le dimensioni della struttura che ospita le specie per le quali si chiede il riconoscimento indicando superfici e volumi; inoltre specificare le dimensioni delle strutture che ospitano le piante madri, le piantine riprodotte ecc. (riportare le dimensioni di tutte le strutture che vanno dalla realizzazione delle tecniche di riproduzione fino alla vendita);
 - c) **Altre attrezzature e strutture presenti:** specificare se sono presenti altre attrezzature e strutture nel vivaio;
 - d) **Tipi di operazioni colturali adottate:** specificare quali operazioni vengono realizzate per permettere la crescita delle specie vegetali.
6. **PRODUZIONE FUTURA:** Indicare, anche in via approssimativa, la quantità di esemplari che complessivamente si prevede di riprodurre nei prossimi 3 anni.

NOTA:

Nel caso in cui la scheda modello **SCT2/VA** non fosse sufficiente per elencare tutte le specie possedute compilare più schede debitamente firmate e numerate. Ogni pagina deve essere numerata, datata e firmata dal proprietario o dal legale rappresentante del vivaio.

**SCHEDA INFORMATIVA/DICHIARATIVA SPECIE VEGETALI DELL'ALLEGATO "B"
PROPAGATE ARTIFICIALMENTE AI SENSI DELL'ART.56 DEL REG.(CE)865/06**

1. DATI DELLA STRUTTURA	
a) Cognome e Nome.....	n. telefono.....:
b) Indirizzo:.....	n.....Provincia (.....)
c) Nome vivaio:.....	n. telefono/e-mail.....
d) Partita IVA.....	
f) N. iscrizione registro regionale dei vivai (D.M. 31-1-96).....	
g) Data di inizio dell'attività.....	
2. ELENCO DELLE SPECIE DI ALLEGATO "B" PROPAGATE CONFORMEMENTE ALL'ART.56 REG. (CE) 865/06	
	Nome scientifico
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ART. 56 DEL REG. (CE) 865/06	
Conformità della riserva riproduttiva ai requisiti stabiliti all'art. 1, comma 4-bis, del reg. (CE) n.865/2006	Si _ No _
Conformità delle attività di riproduzione artificiale ai requisiti stabiliti dai commi a), b), e d), dell' art.56 del reg. (CE) 865/06	Si _ No _

Firma

(Luogo e data)

La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000. Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità , via fax o a mezzo posta ovvero tramite incaricato.

**SCHEDA INFORMATIVA ANIMALI DI ALLEGATO "A" PER LA RICHIESTA DI
CERTIFICATO AI SENSI DELL'ART. 9.2 DEL REG. (CE) N° 338/97**

(Utilizzare una scheda per ogni evento di spostamento di esemplari appartenenti alla stessa specie)

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO/ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA

1. DATI SOGGETTO/ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA

Cognome e Nome:	Telefono:
Indirizzo:	
Nome allevamento (qualora esistente):	
Indirizzo allevamento:	
Telefono:	Fax:

2. DATI DEGLI ESEMPLARI DA MOVIMENTARE

Specie ¹	Sesso ²	Tipo ed estremi marcatura ³	Tipo documento ⁴

3. PREPARAZIONE, CARICO, TRASPORTO ED ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità assunte con la presente dichiarazione e delle conseguenze di eventuali inosservanze, si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'art. 9.5 del Reg. (CE) n° 338/97 nonché quanto previsto dal Reg. (CE) n° 1/2005 in merito alla protezione degli animali durante il trasporto ed alle norme IATA in caso di trasporto per via aerea e dichiara quanto segue:

L'idoneità degli animali al viaggio previsto è stata certificata da un medico veterinario	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tipologia del mezzo di trasporto: Automezzo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aereo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Specificare:.....	
Tipologia di contenitori utilizzati: Scatola di cartone <input type="checkbox"/> Gabbia metallica <input type="checkbox"/> Contenitore in materiale plastico <input type="checkbox"/> Cassa in legno <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Specificare:.....	
Dimensioni del contenitore: Numero di esemplari per contenitore:	
Presenza di setti divisorii tra gli animali: (in caso di più esemplari nello stesso contenitore)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Distanza dall'allevamento di provenienza (ore di viaggio):	h min
Disponibilità di cibo ed acqua di bevanda durante il viaggio:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Presenza e funzionamento sistemi di termoregolazione e ventilazione (vano allogg. animali)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Possibilità di proteggere gli animali dalle intemperie:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Note:

- 1) SPECIE: indicare il nome scientifico
- 2) SESSO: M = maschio, F = Femmina, I = indeterminato
- 3) MARCATURA: microchip (indicare anche la casa produttrice e la data di applicazione), anello inamovibile (uccelli), foto (allegare), altro (specificare)
- 4) TIPO DOCUMENTO: specificare la tipologia della documentazione ai fini CITES che accompagna l'esemplare ed indicarne gli estremi allegandone copia

Luogo e data _____

Firma (soggetto di provenienza)

SCHEDA INFORMATIVA ANIMALI DI ALLEGATO "A" PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO AI SENSI DELL'ART. 9.2 DEL REG. (CE) N° 338/97

(Utilizzare una scheda per ogni evento di spostamento di esemplari appartenenti alla stessa specie)

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO/ALLEVAMENTO DI DESTINAZIONE

1. DATI SOGGETTO/ALLEVAMENTO DI DESTINAZIONE					
Cognome e nome:	Telefono:				
Indirizzo:					
Nome allevamento (qualora esistente):					
Indirizzo allevamento:					
Telefono:	Fax:				
2. TIPOLOGIA DELL'ALLEVAMENTO					
Commerciale <input type="checkbox"/>	Amatoriale <input type="checkbox"/>	Circo/Mostra faunistica itinerante <input type="checkbox"/>			
Giardino zoologico/Mostra faunistica permanente <input type="checkbox"/>	Centro recupero <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>			
Specificare:					
3. TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE RICETTIVE					
Voliera <input type="checkbox"/>	Gabbia <input type="checkbox"/>	Recinto <input type="checkbox"/>	Terrario <input type="checkbox"/>	Nursery <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
Specificare:					
Dimensioni: Tipo di lettiera:					
Tipo di barriera: Sbarre in ferro <input type="checkbox"/> Rete metallica <input type="checkbox"/> Fossato asciutto <input type="checkbox"/> Fossato con acqua <input type="checkbox"/>					
Vetro <input type="checkbox"/> Vetro blindato <input type="checkbox"/> Filo elettrificato <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>					
Specificare:					
4. MODALITA' DELLA GESTIONE DELL'ALLEVAMENTO					
Alimentazione:					
Igiene:					
Assistenza veterinaria:					
5. SPECIE ALLEVATE					
Altri esemplari della stessa specie	Maschi riproduttori n°	Femmine riproduttrici n°			
	Maschi non riproduttori n°	Femmine non riproduttrici n°			
Altre specie della stessa famiglia o ordine (nome scientifico e comune):					

Luogo e data _____

Firma (soggetto di destinazione)

spazio riservato all'ufficio

Al Servizio CITES Territoriale
del Corpo Forestale dello Stato di:
_____**COMUNICAZIONE VARIAZIONE TEMPORANEA LUOGO DI CUSTODIA** (art. 5-bis L.150/92)ESEMPLARI VIVI DI ANIMALI E PIANTE DI SPECIE DELL'ALLEGATO "A" DEL REG. (CE) 338/97
DI **ORIGINE SELVATICA** o ASSIMILABILI (**1^ GENERAZIONE O SCONOSCIUTA**)
(urgenti trattamenti veterinari o necessità seguito detentore)Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ prov. (_____) il _____
residente a _____ prov. (_____) tel. _____
in Via _____ doc. identità n. _____consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,**COMUNICA**

la variazione temporanea del luogo di custodia dei seguenti esemplari:

Nome scientifico	Nome comune	Marcatura ¹	Denuncia nascita/possesso

Presso la seguente località:

sito _____ prov. (_____) tel. _____
in via _____ n. _____
med. veterinario o referente _____ tel. _____
nato a _____ prov. (_____) il _____
per le seguenti necessità²: _____
_____**ALLEGA**

la seguente documentazione: _____

DICHIARA

altresi di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 8.1 del regolamento (CE) n. 338/97, è vietato: l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta ed il trasporto ai fini di alienazione (intendendo a tal fine qualsiasi forma di cessione a scopo di lucro compresa la locazione, la permuta e lo scambio) di esemplari di allegato A in assenza della certificazione di cui all'articolo 8.3 dello stesso regolamento e che lo spostamento temporaneo dei suddetti esemplari non rientra nelle casistiche predette.

Luogo e data _____

Firma _____

La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000. Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato.

¹ solo per animali² specificare motivazione (urgenti cure veterinarie, studio, lavoro, etc.)

spazio riservato all'ufficio

Al Servizio CITES Territoriale
del Corpo Forestale dello Stato di:
_____**COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DECESSO DI ESEMPLARI VIVI DI ANIMALI E PIANTE
DI SPECIE DELL'ALLEGATO "A" DEL REG. (CE) 338/97**

(articolo 5 ,comma 2, della legge 150/1992)

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ prov. (_____) il _____
residente a _____ prov. (_____) tel. _____
in Via _____ doc. identità n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

COMUNICA

il decesso dei seguenti esemplari

Nome scientifico	Nome comune	Marcatura (se presente)	Certificato o altro Documento CITES

RESTITUISCE

in allegato alla presente i certificati, conformi ai formulari di cui al reg. (CE) 865/2006, annotati nella
precedente tabella e relativi ai corrispondenti esemplari deceduti.

Luogo e data _____	_____ firma
--------------------	-------------

La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000. Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato.

spazio riservato all'ufficio

Al Servizio CITES Territoriale
del Corpo Forestale dello Stato di:

DENUNCIA DI DETENZIONE DI ESEMPLARI DI ANIMALI E PIANTE DI SPECIE INCLUSE NELL'ALLEGATO "A" DEL REG. (CE) 338/97
(ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, della legge n.150/1992)

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ prov. (_____) il _____
residente a _____ prov. (_____) tel. _____
in Via _____ doc. identità n. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di detenere per scopi i seguenti esemplari¹:

Nome scientifico	Nome comune	Marcatura ² (tipo ed estremi)	Documentazione CITES

presso:

Nome e cognome _____
nato a _____ prov. (_____) il _____
residente a _____ prov. (_____) tel. _____
in Via _____ doc. identità n. _____

All'uopo, allega copia della documentazione summenzionata.

Luogo e data _____

Firma

La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate all'articolo 76 del DPR 445/2000. Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato.

¹ sono esclusi i prodotti derivati
² ove previsto

Allegati



Roma, li

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando regionale _____
Servizio CITES Territoriale

Al Sig.

Prot. n°

Pos.

OGGETTO: CITES – art. 8 bis della legge 150/92 - Denuncia di nascita in cattività di esemplari di specie incluse nell'Allegato A del Reg.(CE) 338/97- rettifica modello - comunicazioni.

Con la presente si comunica che la denuncia di nascita a firma della S.V., datata,
concernente la nascita di:

n. esemplari vivi della specie *Xxxxxxx yyyyyyy*;
inclusa in Allegato A al reg. (CE) n. 338/97

deve essere riformulata secondo l'allegato modello **SCT1/A**, approvato da questa Amministrazione, nonché presentata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 38 del DPR 445/2000, ovvero sottoscritta dalla S.V. in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, via posta o tramite persona incaricata o via fax (---/-----), oppure via posta elettronica certificata (-----@pec.corpoforestale.it).

Ove, nel termine di 60 gg. decorrenti dalla presente, non dovesse pervenire la denuncia di nascita riformulata nel rispetto delle modalità sopradescritte, lo scrivente ufficio si riserva di disporre lo svolgimento di controlli, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 150/1992, anche al fine di verificare l'esistenza dei genitori e l'accertamento della discendenza, potendosi avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole.

Nelle more, si rammenta alla S.V. che, in assenza di apposito certificato per usi commerciali, rilasciato ai sensi dell'articolo 8.3 del regolamento (CE) n. 338/1997 (attestante l'avvenuta nascita e allevamento in cattività degli esemplari nel rispetto dei requisiti dettati dall'articolo 54 del reg. (CE) n. 865/2006) è vietato - ai sensi dell'articolo 8.1 del predetto regolamento - l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta ed il trasporto ai fini di alienazione (intendendo con tale parola qualsiasi forma di commercio compresa la locazione, la permuta e lo scambio).

La denuncia di nascita, conforme al suddetto modello prima richiamato, riportante in calce il timbro di protocollo di acquisizione e il visto di ricezione e presa d'atto di questo Ufficio è considerata, ai sensi della normativa di cui al DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive, una prova della provenienza legale degli/dell'esemplari/e nati in cattività, sufficiente solo per lo loro detenzione fino a prova contraria, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 483 del codice penale, in caso di false attestazioni, e dalla legge n.150/92, in caso di avvenuta acquisizione dei riproduttori in assenza della prescritta documentazione, in violazione alle norme europee e nazionali poste a tutela delle specie di flora e fauna selvatiche.

Per l'eventuale spostamento dei suddetti esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, da considerarsi assimilati all'origine selvatica in assenza della richiamata certificazione ex articolo 8.3 reg. (CE) n. 338/97

per gli usi commerciali di esemplari nati e allevati in cattività, andrà richiesto il rilascio di un apposito certificato per spostamento (modello di richiesta **SCT/3**) - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato regolamento - volto ad assicurare la tutela degli esemplari vivi in questione mediante una preventiva verifica d'idoneità del sito di destinazione prima che si proceda ad un loro spostamento.

Il suddetto certificato per autorizzare lo spostamento di esemplari vivi, di origine selvatica o assimilabili, non è richiesto in caso di urgenti trattamenti veterinari nonché in caso di documentata necessità di spostamento temporaneo, in ambito nazionale e al seguito del detentore, di esemplari non pericolosi legalmente detenuti (ad esempio tartarughe terrestri di prima generazione con codice origine F), per contingenti motivi di lavoro, studio o simili, nel rispetto delle pertinenti norme sul benessere e trasporto di animali e sempreché l'esemplare sia direttamente riportato nel sito per esso autorizzato.

In tali casi è sufficiente una comunicazione di variazione temporanea del luogo di custodia da presentarsi, ai sensi dell'art. 5.2 della legge 150/92, avvalendosi del modello **SCT/4**.

Per le comunicazioni di decesso degli esemplari, in adempimento all'art. 5, comma 2, della legge n.150/92, andrà utilizzato il modello denominato **SCT/5**.

Con l'occasione, si richiamano le altre disposizioni vigenti relative allo spostamento degli esemplari, quali norme sanitarie, del trasporto animali, nonché quelle relative al divieto di detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art.6 della L.150/92) e quelle relative al Registro di detenzione (D.M. 8 gennaio 2002).

Ulteriori informazioni potranno essere rinvenute sul sito istituzionale del Corpo forestale dello Stato al seguente indirizzo: <http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41>.

Nell'attesa di quanto richiesto si invita la S.V. a contattare lo scrivente ufficio per ogni ulteriore chiarimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando regionale _____
Servizio Cites Territoriale

Roma, li

Al Sig.

Prot. n°

Pos.

OGGETTO: CITES - art. 8 bis della legge 150/92 - Denuncia di nascita in cattività di esemplari di specie incluse nell'Allegato B del Reg.(CE) 338/97 - rettifica modello - comunicazioni.

Con la presente si comunica che la denuncia di nascita a firma della S.V., datata, concernente la nascita di:

n. esemplari vivi della specie *Xxxxxxx yyyyyyy*;

inclusa in Allegato B al reg. (CE) n. 338/97

deve essere riformulata secondo l'allegato modello **SCT1/B**, approvato da questa Amministrazione, nonché presentata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 38 del DPR 445/2000, ovvero sottoscritta dalla S.V. in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità via posta o tramite persona incaricata, o via fax (-----) o posta elettronica certificata (-----@pec.corpoforestale.it).

Ove, nel termine di 60 gg. decorrenti dalla presente, non dovesse pervenire la denuncia di nascita riformulata nel rispetto delle modalità sopradescritte, lo scrivente ufficio si riserva di disporre lo svolgimento di controlli, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 150/1992, anche al fine di verificare l'esistenza dei genitori, potendosi avvalere di analisi genetiche per stabilire la discendenza e il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole.

Nelle more, si rammenta che qualora la S.V. intendesse vendere, esporre in pubblico per fini commerciali, utilizzare a scopo di lucro e alienare, nonché offrire o trasportare ai fini di alienazione (intendendo con tale parola qualsiasi forma di commercio compresa la locazione, la permuta e lo scambio) tutti o parte degli esemplari nati, ai sensi dell'art. 8.5 del regolamento (CE) n. 338/97, dovrà produrre una prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della regolamentazione comunitaria vigente in merito.

La denuncia di nascita presentata secondo le modalità sopradescritte, riportante in calce il timbro del protocollo di acquisizione e il visto di ricezione e presa d'atto dello scrivente ufficio è considerata, ai sensi delle norme contenute nel DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive, una prova della legale provenienza degli esemplari fino a prova contraria, a pena dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 483 del codice penale, in caso di false attestazioni, e dalla legge n. 150/1992, in caso di avvenuta acquisizione dei riproduttori in assenza di documentazione sufficiente a giustificare il rispetto delle norme europee e nazionali poste a tutela della fauna e flora selvatiche.

A tal fine, oltre alla suddetta denuncia, deve essere presentata allo scrivente Ufficio la scheda informativa/dichiarativa conforme all'allegato modello **SCT2/B**, compilata e firmata dalla S.V. nella quale sono riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità dell'allevamento ai requisiti dell'art. 54 del reg. (CE) n. 865/2006. Tale presentazione va fatta una sola volta, in occasione dell'inizio delle attività riproduttive, e deve essere integrata solo nel caso fossero sopraggiunte modifiche nella composizione degli esemplari riproduttori ovvero delle altre condizioni tecniche/organizzative dell'allevamento.

La presentazione della suddetta scheda informativa non è invece ritenuta necessaria qualora le denunce di nascita riguardino esemplari marcati secondo metodi previsti dall'articolo 66 del Reg. CE/865/06, appartenenti a specie il cui prelievo in natura risulti poco significativo e siano facilmente e comunemente allevate.

Si rammenta, inoltre, che in caso di spostamento in Italia e nell'Unione europea degli esemplari in questione è richiesto - ai sensi dell'art. 9.4 del reg. (CE) n.338/97 - che l'eventuale destinatario sia informato dal detentore della sistemazione, delle strutture e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

Da ultimo, si richiamano le altre disposizioni vigenti relative allo spostamento degli esemplari, quali norme sanitarie, del trasporto animali, nonché quelle relative al divieto di detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art.6 della L.150/92) e quelle relative al Registro di detenzione (D.M. 8 gennaio 2002).

Ulteriori informazioni potranno essere rinvenute sul sito istituzionale del Corpo forestale dello Stato al seguente indirizzo: <http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41>.

Nell'attesa di quanto richiesto si invita la S.V. a contattare lo scrivente ufficio per ogni ulteriore chiarimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Roma, li

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando regionale _____
Servizio CITES Territoriale

Al Sig.

Prot. n° _____ Pos.

Allegati: _____

OGGETTO: CITES - commercio di piante di specie incluse nell'allegato A del reg.(CE) 338/97 - conformità ai requisiti di cui all'articolo 56 del reg. (CE) 865/2006 - comunicazioni.

Con riferimento all'oggetto si rammenta alla S.V. che, ai sensi dell'articolo 8.1 del reg. (CE) n. 338/97 (protezione specie selvatiche mediante controllo commercio) è vietato l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta ed il trasporto ai fini di alienazione (intendendo con tale parola qualsiasi forma di commercio compresa la locazione, la permuta e lo scambio) di esemplari di specie vegetali incluse nell'Allegato A al suddetto regolamento, salvo nei casi previsti dalle deroghe di cui all'art. 8.3 del medesimo regolamento.

In particolare, ai sensi del combinato disposto del art. 8.3 sopracitato e dell'art. 62 del reg. (CE) 865/06 è possibile derogare ai suddetti divieti nel caso di piante propagate artificialmente nel rispetto dei requisiti dettati dall'articolo 56 del reg. (CE) n. 865/2006.

A tal fine è necessario richiedere al Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato una attestazione della conformità della propagazione artificiale delle specie coltivate e commercializzate da parte della S.V. compilando e inviando la scheda informativa allegata conforme al modello **SCT2/VA** all'uopo approvato da questa Amministrazione.

Una volta ottenuta tale attestazione sarà possibile effettuare le attività commerciali di cui sopra nel rispetto della normativa vigente che, si rammenta, prevede anche l'obbligo di comunicazione dello spostamento delle piante vive (legalmente acquisiti o importati) prelevati dall'ambiente naturale e la compilazione del Registro di detenzione (D.M. 8 gennaio 2002).

Altri casi di esenzione ai divieti di commercio sono previsti dall'art. 8.3 del reg. (CE) n.338/97 per esemplari acquistati in epoca pre-convenzione o pre-regolamento; per tali esemplari, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere rilasciato idoneo certificato previa presentazione di apposita istanza, conforme all'allegato **modello SCT2**, corredata dalla documentazione attestante la legale acquisizione degli esemplari antecedentemente alla applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Per ogni ulteriore chiarimento si invita la S.V. a contattare lo scrivente ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando regionale _____
Servizio CITES Territoriale

Roma, li

Al Sig.

Prot. n°

Pos.

OGGETTO: CITES – Art. 8 bis della Legge 150/92 - Denuncia di nascita in cattività di esemplari di specie incluse nell'Allegato A del Reg.(CE) 338/97 - presa d'atto - comunicazioni concernenti le disposizioni applicative della CITES.

Con la presente si prende atto di quanto dichiarato con la denuncia di nascita in data ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n.150/1992, conforme al modello **SCT1/A** e presentata nelle forme di cui all'articolo 38 del DPR 445/2000, relativa a:

n. esemplari vivi della specie *Xxxxxxxx yyyyyyyyyy*;

inclusa in Allegato A al reg. (CE) n. 338/97

La suddetta denuncia di nascita, conforme al modello approvato da questa Amministrazione, riportante in calce il timbro di protocollo di acquisizione e il visto di ricezione e presa d'atto di questo Ufficio, è considerata, ai sensi delle norme contenute nel DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive, una prova della provenienza legale degli/dell'esemplari/e, sufficiente per la loro detenzione fino a prova contraria, a pena dell'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 483 del codice penale, in caso di false attestazioni, e di quelle dell'articolo 1 della legge 150/1992, in caso di acquisizione dei riproduttori in assenza della prescritta documentazione, in violazione alle norme europee e nazionali a tutela della fauna e flora selvatiche.

Per le successive denunce di nascita che perverranno dalla S.V., la presente lettera informativa sarà sostituita da una copia della stessa recante timbro di protocollo e attestazione di ricezione e presa d'atto apposta in calce a cura del personale preposto a questo Servizio.

Con l'occasione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 8.1 del regolamento (CE) n. 338/97, sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta ed il trasporto ai fini di alienazione (intendendo con tale parola qualsiasi forma di commercio compresa la locazione, la permuta e lo scambio).

Qualora la S.V. intendesse effettuare una delle suddette operazioni, per tutti o parte degli esemplari nati, dovrà effettuare preventiva specifica richiesta a questo ufficio di rilascio di certificato, ai sensi dell' art. 8.3 del richiamato regolamento, ai fini dell'esenzione dai suddetti divieti.

Si allegano il modello **SCT2** di richiesta di certificazione, conforme all'apposito formulario annesso al regolamento (CE) n. 865/2006, e quello della scheda informativa denominata modello **SCT2/A**, che dovranno essere compilati in ogni loro parte.

Occorre oltremodo precisare che l'utilizzo degli esemplari in questione per scopi commerciale potrà essere effettuato solo successivamente all'ottenimento del certificato di cui sopra; in caso contrario l'articolo 1 della legge n. 150/1992 prevede l'applicazione di sanzioni penali mentre l'articolo 4 della stessa legge dispone la confisca obbligatoria degli esemplari.

Si fa altresì presente che, per istanze presentate a distanza di tempo dalla nascita, potrebbero sorgere difficoltà legate alle verifiche genetiche per l'accertamento della discendenza parentale. A tal fine si segnala la necessità che i soggetti riproduttori siano disponibili e, qualora deceduti, conservati correttamente al fine di permettere tali verifiche di discendenza.

Per l'eventuale spostamento di esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, da considerarsi assimilati a quelli di origine selvatica in assenza della richiamata certificazione ex articolo 8.3 reg. (CE) n. 338/97 per gli usi commerciali di esemplari nati e allevati in cattività, andrà richiesto il preventivo rilascio di un apposito certificato (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato regolamento) mediante presentazione del modello **SCT/3** debitamente compilato, volto ad assicurare la tutela degli esemplari vivi in questione mediante una preventiva verifica d'idoneità del sito di destinazione prima che si proceda al loro spostamento. Tale certificato non è necessario in caso di urgenti trattamenti veterinari sempreché gli animali siano riportati direttamente al sito di nascita o quello successivamente per essi autorizzato.

Il suddetto certificato per autorizzare lo spostamento di esemplari vivi, di origine selvatica o assimilabili, non è richiesto in caso di urgenti trattamenti veterinari nonché in caso di documentata necessità di spostamento temporaneo, in ambito nazionale e al seguito del detentore, di esemplari non pericolosi legalmente detenuti (ad esempio tartarughe terrestri di prima generazione con codice origine F), per contingenti motivi di lavoro, studio o simili, nel rispetto delle pertinenti norme sul benessere e trasporto di animali e sempreché l'esemplare sia direttamente riportato nel sito per esso autorizzato.

In tali casi è sufficiente una comunicazione di variazione temporanea del luogo di custodia da presentarsi, ai sensi dell'art. 5.2 della legge 150/92, avvalendosi del modello **SCT/4**.

Resta inteso che la movimentazione di esemplari scortati da un certificato per usi commerciali, ai sensi dell'art. 8.3 del Reg.(CE) n. 338/97, con codice origine "C", non necessita di ulteriori certificati ovvero comunicazioni rientrando detti esemplari nella disciplina meno rigorosa delle specie incluse nell'allegato B al suddetto regolamento: in tale circostanza il detentore è tenuto, ai sensi dell'art. 9.4 del Reg. (CE) n. 338/97, solo ad assicurarsi che l'eventuale destinatario sia informato della sistemazione, delle strutture e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

Per le comunicazioni di decesso degli esemplari, in adempimento all'art. 5, comma 2, della legge n.150/92, andrà utilizzato il modello denominato **SCT/5**.

Si richiamano, da ultimo, le altre disposizioni vigenti relative allo spostamento degli esemplari vivi, quali norme sanitarie, sul trasporto di animali, nonché quelle relative al divieto di detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art.6 della L.150/92) e quelle relative al Registro di detenzione (D.M. 8 gennaio 2002).

Tutta la modulistica predisposta dalle autorità CITES italiane da utilizzare per le diverse procedure previste dalla normativa vigente potrà essere richiesta presso l'ufficio scrivente ovvero scaricata dal sito internet www.corpoforestale.it nella sezione CITES, al seguente indirizzo:

<http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41>

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Roma, li

Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Comando regionale _____

Servizio CITES Territoriale

Al Sig.

Prot. n°

Pos.

OGGETTO: CITES - Art. 8 bis della Legge 150/92 - Denuncia di nascita in cattività di esemplari di specie incluse nell'Allegato B del reg.(CE) 338/97 - presa d'atto - comunicazioni sull'applicazione della CITES.

Con la presente si prende atto di quanto dichiarato con la denuncia di nascita in data ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n.150/1992, conforme al modello **SCT1/B** e nelle forme di cui all'articolo 38 del DPR 445/2000, relativa a:

n. esemplari vivi della specie *Xxxxxxx yyyyyyy*;

inclusa in Allegato B al reg. (CE) n. 338/97.

Per le successive denunce di nascita che perverranno dalla S.V. la presente lettera informativa sarà sostituita da una copia della stessa recante timbro di protocollo e attestazione di ricezione e presa d'atto apposta in calce, sottoscritta dal personale preposto al Servizio.

Con l'occasione, si rammenta che in forza della regolamentazione europea vigente in materia di commercio di esemplari di specie di fauna selvatiche, alle specie incluse in allegato B al reg. (CE) n.338/97 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

In particolare, qualora la S.V. intendesse vendere, esporre in pubblico per fini commerciali, utilizzare a scopo di lucro o alienare nonché offrire o trasportare ai fini di alienazione (intendendo con tale parola qualsiasi forma di commercio compresa la locazione, la permuta e lo scambio) tutti o parte degli esemplari nati, ai sensi del richiamato art. 8.5 dovrà produrre una prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della regolamentazione comunitaria vigente in materia di tutela delle specie di flora e fauna selvatiche.

Ai sensi delle norme contenute nel DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive e a pena dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di false attestazioni, è considerata prova della legale acquisizione la allegata denuncia di nascita, presentata in conformità al modello **SCT1/B** approvato da questa Amministrazione, riportante in calce il timbro del protocollo di acquisizione e il visto di ricezione e presa d'atto. A tal fine andrà tempestivamente presentata allo scrivente ufficio l'allegata scheda informativa/dichiarativa modello **SCT2/B**, compilata e firmata dalla S.V, nella quale sono riportate le informazioni necessarie all'accertamento della conformità dell'allevamento ai requisiti dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 865/2006.

Si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 2 della legge 150/1992 in caso di acquisizione dei riproduttori in assenza di documentazione sufficiente a giustificare il rispetto delle norme europee e nazionali a tutela della fauna e flora selvatiche.

La presentazione della suddetta scheda informativa non è invece ritenuta necessaria qualora le denunce di nascita riguardino esemplari, marcati secondo i metodi previsti dall'articolo 66 del reg. CE 865/2006, appartenenti a specie il cui prelievo in natura risulti poco significativo e siano facilmente e comunemente allevate. L'elenco di tali specie è disponibile sul sito internet www.corpoforestale.it nella sezione CITES.

Resta inteso che questo Ufficio ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, le verifiche ritenute opportune per accertare la regolarità della nascita in cattività denunciata, richiedendo, se del caso, il prelievo di campioni biologici e successive analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole.

Si rammenta, inoltre, che in caso di spostamento in Italia e nell'Unione europea degli esemplari in questione è richiesto, ai sensi dell'art. 9.4 del Reg. (CE) n.338/97, che l'eventuale destinatario sia informato dal detentore della sistemazione, delle strutture e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza, nonché degli obblighi previsti dalla normativa in tali casi.

Da ultimo, si richiamano le altre disposizioni vigenti relative allo spostamento degli esemplari, quali norme sanitarie, del trasporto animali, nonché quelle relative al divieto di detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art.6 della L.150/92) e quelle relative al Registro di detenzione (D.M. 8 gennaio 2002).

Tutta la modulistica predisposta dalle Autorità CITES italiane da utilizzare per le diverse procedure previste dalla normativa vigente potrà essere richiesta presso l'ufficio scrivente ovvero scaricata dal sito internet www.corpoforestale.it, al seguente indirizzo:

<http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41>

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**MODALITA' DI MARCATURA DI ESEMPLARI VIVI DI ANIMALI
REGOLAMENTO (CE) 338/97 DEL CONSIGLIO**

1) Gli uccelli nati e allevati in cattività e altri uccelli nati in ambiente controllato sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale. Tale inanellatura della zampa deve essere effettuata mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata. Qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali dell'animale/specie, si provvederà con un radio segnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E), oppure qualsiasi altro mezzo adeguato così come individuato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES. La marcatura diversa da quella prevista per gli uccelli vale solo per specie particolari nelle quali il diametro della zampa dei pulli è superiore a quello degli adulti (es. Fenicotteriformi), e per specifici soggetti qualora l'inanellamento non consenta un corretto allevamento della covata da parte dei genitori per motivi comportamentali. Quest'ultimo caso si riferisce a rari eventi e investe singoli genitori, generalmente appartenenti all'Ordine degli Psittaciformi e principalmente dei Generi Ara, Psittacus e Amazzone e deve essere documentata da un veterinario.

2) I vertebrati vivi, esclusi gli uccelli nati ed allevati in cattività, sono marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E). Qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali dell'esemplare/specie, si provvederà con anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure con qualsiasi mezzo adeguato così come individuato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES.

3) Gli esemplari contrassegnati con un radio segnalatore a microcircuito non conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) prima del 1 gennaio 2002, oppure con anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente prima del 1 giugno 1997 o comunque in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli n. 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 865/96 prima della loro introduzione nella Comunità, si considerano marcati in conformità alla normativa vigente.

4) Per gli esemplari appartenenti al genere *Testudo spp.*, la marcatura dovrà avvenire entro il primo anno di vita tramite radiosegnalatore a microcircuito delle dimensioni di mm 1,2 x 7, conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E).

**SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO X al REG. (CE) N. 865/2006
(art. 62, comma 1)**

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Caterus wallichii
Colinus virginianus ridwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Lophophorus impejanus
Lophura edwardsi
Lophura swinhoii
Polyplectron napoleonis
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus Mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis



Roma, li

Ministero delle politiche agricole

Al Sig.

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Comando regionale _____
Servizio CITES Territoriale

Prot. n° _____ Pos.

Allegati: _____

OGGETTO: CITES - Art. 5 bis della Legge 150/92 - Denuncia di detenzione di esemplari di specie animali incluse nell'Allegato A del Reg.(CE) 338/97 - presa d'atto - comunicazioni concernenti l'applicazione della CITES.

Con la presente si prende atto di quanto dichiarato con la denuncia di detenzione ai sensi dell'articolo 5-bis della legge n.150/1992, presentata in data nelle forme di cui all'articolo 38 del DPR 445/2000, in conformità al modello **SCT/6** approvato da questa Amministrazione, relativa a:

n. esemplari della specie *Xxxxxxxx yyyyyyyyyy*;

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8.1 del regolamento (CE) n. 338/97, sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta ed il trasporto ai fini di alienazione (intendendo con tale parola qualsiasi forma di commercio compresa la locazione, la permuta e lo scambio).

Qualora la S.V. intendesse effettuare una delle suddette operazioni per tutti o parte degli esemplari, dovrà effettuare preventiva richiesta a questo ufficio di rilascio di certificato, ai sensi dell' art. 8, paragrafo 3, del regolamento citato, ai fini dell'esenzione dei divieti richiamati.

L'istanza in questione, dovrà essere conforme al modello **SCT/2** di richiesta di certificazione, di cui all'apposito formulario annesso al regolamento (CE) n. 865/2006, e corredata di tutti i documenti giustificativi e degli estremi della marcatura degli esemplari.

Occorre oltremodo precisare che l'utilizzo degli esemplari in questione per scopi commerciali potrà essere effettuato solo successivamente all'ottenimento dell'apposita certificazione.

In caso di movimentazione di esemplari vivi nati e allevati in cattività, già scortati da un certificato ai sensi dell'art. 8.3 del reg.(CE) n. 338/97 con codice di origine "C", rientrando questo caso nelle deroghe dell'art.7 del regolamento medesimo, il detentore dovrà, ai sensi dell'art. 9.4 del reg. (CE) n. 338/97, solo assicurarsi dell'adeguata destinazione dello stesso ed in particolare che l'eventuale destinatario sia informato della sistemazione, delle strutture e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

Per l'eventuale spostamento degli esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell'Allegato A sprovvisti della richiamata certificazione ex articolo 8.3 reg. (CE) n. 338/97 per esemplari nati e allevati in cattività, da considerarsi pertanto assimilabili a quelli di origine selvatica, andrà richiesto il preventivo rilascio di un apposito certificato (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del citato regolamento) mediante presentazione del modello **SCT/3** debitamente compilato, volto a garantire la tutela degli esemplari vivi in questione mediante una preventiva verifica d'idoneità del sito di destinazione, prima che si proceda al loro spostamento.

Il suddetto certificato per autorizzare lo spostamento di esemplari vivi, di origine selvatica o assimilabili, non è richiesto in caso di urgenti trattamenti veterinari nonché in caso di documentata necessità di spostamento temporaneo, in ambito nazionale e al seguito del detentore, di esemplari non pericolosi legalmente detenuti (ad esempio tartarughe terrestri di prima generazione con codice origine F), per contingenti motivi di lavoro, studio o simili, nel rispetto delle pertinenti norme sul benessere e trasporto di animali e sempreché l'esemplare sia direttamente riportato nel sito per esso autorizzato.

In tali casi è sufficiente una comunicazione di variazione temporanea del luogo di custodia da presentarsi, ai sensi dell'art. 5.2 della legge 150/92, avvalendosi del modello **SCT/4**.

Per le comunicazioni di decesso degli esemplari, in adempimento all'art. 5, comma 2, della legge n.150/92, andrà utilizzato il modello **SCT/5**.

Con l'occasione, si richiamano le altre disposizioni vigenti relative allo spostamento degli esemplari, quali norme sanitarie, del trasporto animali, nonché quelle relative al divieto di detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art.6 della L.150/92) e quelle relative al Registro di detenzione (D.M. 8 gennaio 2002).

Tutta la modulistica predisposta dalle autorità CITES italiane da utilizzare per le diverse procedure previste dalla normativa vigente potrà essere richiesta presso l'ufficio scrivente ovvero scaricata dal sito internet www.corpoforestale.it, al seguente indirizzo:

<http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41>.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- (1) M = maschio, F = femmina, I = indeterminato
 (2) Se conosciuto.
 (3) M= riproduttore maschio, F= riproduttore femmina, P= prole
 (4) Denuncia di possesso, ex art.5 L. 150/92, denuncia di nascita in cattività, dichiarazione di cessione, certificato C.I.T.E.S., altro.
 (5) specificare se microchip, foto (allegare), altro.

3. Dati dell'allevamento e tecniche

Tipo di allevamento:

- Amatoriale
 Commerciale
 Altro (specificare) _____

Tipo di barriera:

- Rete metallica
 Fossato asciutto
 Fossato con acqua
 Vetro
 Altro (specificare) _____

Alimentazione:

- cibo fresco (specificare) _____

 cibo in scatola (specificare) _____

 integratori (specificare) _____
 altro (specificare) _____

Condizioni igieniche generali:

- Buone
 Soddisfacenti
 Scarse
 Altro (specificare) _____

Allevamento inserito in programmi di conservazione:

- no
 sì (specificare) _____

Tipo di struttura:

- Recinto
 Gabbia
 Terrario
 Nursery
 Altro (specificare) _____

5. Considerazioni generali

Allegato: foto dell'allevamento

Firma



**Verbale di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 865/2006
(accertamento nascite in cattività di esemplari in allegato A)
PSITTACIFORMI - (CSC 204 del 12/06/13)**

Data del sopralluogo:

Rappresentanti CFS - CITES:

1. Allevatore/Allevamento

Nome:

Indirizzo Abitazione:

Indirizzo Allevamento:

Telefono

Email

2. Specie per cui è richiesto il sopralluogo (nome latino - nome italiano)

3. Lista di tutti gli individui (della specie) presenti nell'allevamento, compresi animali deceduti

ID	Sex ²	Data di nascita	Origine	Provenienza	Sigla anello inamovibile ³	Fonte ⁴	Scopo ⁵
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

In caso di altri individui aggiungere un foglio

ATTENZIONE: Compilare una pagina diversa per ogni nidata

² M = maschio, F = femmina, I = indeterminato

³ Per anello inamovibile si intende un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e recante una marcatura individuale. Deve essere applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata. Questo è l'unico metodo di marcatura riconosciuto per le specie di uccelli rapaci europei (notturni e diurni) ai sensi dell'art. 66 par. 8 del Regolamento (CE) 865/06. Ogni altro tipo di marcatura (anelli artigianali, microchip, ecc.) non è conforme alla normativa.

⁴ W/R/D/C/F/O/U/I

⁵ B/E/H/L/M/N/P/Q/S/T/Z

4. Genitori	
Genitore MASCHIO Sigla anello inamovibile: _____ Altri elementi di riconoscimento (specificare): _____ _____ Fonte dell'esemplare (barrare la caselle idonea) <input type="checkbox"/> W (Selvatico) <input type="checkbox"/> F (Individuo di 1° generazione) <input type="checkbox"/> C (Individuo di 2° generazione o seguente) <input type="checkbox"/> Altro: specificare: _____	Genitore FEMMINA Sigla anello inamovibile: _____ Altri elementi di riconoscimento (specificare): _____ _____ Fonte dell'esemplare (barrare la caselle idonea) <input type="checkbox"/> W (Selvatico) <input type="checkbox"/> F (Individuo di 1° generazione) <input type="checkbox"/> C (Individuo di 2° generazione o seguente) <input type="checkbox"/> Altro: specificare: _____
Documento giustificativo del possesso ⁶	Documento giustificativo del possesso ¹

5. Prole: lista di tutti gli individui della nidiata di cui si chiede il certificato di nascita in cattività				
ID	Sex ⁷	Data di nascita	Sigla anello inamovibile ⁸	Estremi della denuncia di nascita in cattività
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Tecniche di allevamento della nidiata	7. Note
<input type="checkbox"/> Allevata dai genitori <input type="checkbox"/> Allevata da genitori adottivi <input type="checkbox"/> Allevata a mano <input type="checkbox"/> Altro :specificare: _____	

⁶ Certificato CITES; denuncia di possesso ex art. 5 LN 150/92; denuncia di nascita in cattività; dichiarazione di cessione; altro.

⁷ M = maschio, F = femmina, I = indeterminato

⁸ Per anello inamovibile si intende un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e recante una marcatura individuale. Deve essere applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata. Questo è l'unico metodo di marcatura riconosciuto per le specie di uccelli rapaci europei (notturni e diurni) ai sensi dell'art. 66 par. 8 del Regolamento (CE) 865/06. Ogni altro tipo di marcatura (anelli artigianali, microchip, ecc.) non è conforme alla normativa.

8. Conformità con l'art. 54 del Reg. (CE) 865/2006 (esemplari nati ed allevati in cattività)

1) L'esemplare in questione discende, o deriva, da un discendente nato da genitori che si siano accoppiati in ambiente controllato ⁹	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2) La riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale. ¹⁰	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<p>3) La riserva riproduttiva originaria (cioè tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fine di riproduzione) è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale.²</p> <p>In caso negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli apporti occasionali di animali, uova o gameti, sono stati fatti in conformità alla normativa applicabile ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale; <p>tali apporti occasionali sono avvenuti unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico; • perché si disponeva di animali confiscati in conformità dell'art. 16 par. 3 del reg (CE) n. 338/97; 	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

9. Altre informazioni

a) Si sono mai verificate fughe di individui dall'allevamento?

Si No

In caso positivo annotarne le circostanze (data, causa della fuga, n. individui fuggiti e sigla dei loro anelli, ecc.)

b) Si sono mai verificati eventi di predazione sugli individui dall'esterno dell'allevamento?¹¹

In caso positivo annotarne le circostanze (data, predatore, n. individui predati e sigla dei loro anelli, eventuale predazione su uova, ecc.)

c) Si sono verificati decessi?

In caso positivo annotare le informazioni (data, n. numero di individui e sigla degli anelli, causa del decesso con relazione dell'autopsia, se effettuata)

d) Altre annotazioni

¹ Ovvero strutture (voliere/gabbie) che non permettano la fuga o l'ingresso dall'esterno di altri individui.

² Ovvero gli individui sono stati acquisiti legalmente?

³ Es. da parte di cani, gatti, ratti, volpi, faine, ecc.

10. Dati dell'allevamento	Annotazioni
Tipo di allevamento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Commerciale; <input type="checkbox"/> Amatoriale <input type="checkbox"/> Circo / Mostra faunistica viaggiante <input type="checkbox"/> Giardino Zoologico o Parco faunistico <input type="checkbox"/> Centro recupero <input type="checkbox"/> Altro: specificare 	
Tipo di struttura: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Voliera/e ¹² <input type="checkbox"/> Gabbie <input type="checkbox"/> Altro: specificare Dimensioni della struttura: <ul style="list-style-type: none"> Lunghezza cm Larghezza cm Altezza cm 	
Tipo di voliere/strutture: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> An plein air (aperta su tutti i lati) <input type="checkbox"/> Chiusa su tre lati da parete (muratura/legno) <input type="checkbox"/> Chiusa su un lato da parete (muratura/legno) <input type="checkbox"/> Chiusa 	
Tipo di rete: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Metallica <input type="checkbox"/> Plastica <input type="checkbox"/> Mista Dimensioni della maglia cm Spessore del filo mm	Specificare

¹² Per voliera si intende uno spazio chiuso (solitamente da rete) dove gli animali sono in grado di spostarsi da un punto all'altro volando, e non solo saltando o camminando.

<p>Copertura delle voliere/strutture¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scoperta <input type="checkbox"/> Coperta da vegetazione <input type="checkbox"/> Tettoia in canne <input type="checkbox"/> Tettoia in legno <input type="checkbox"/> Tettoia in muratura/cemento <input type="checkbox"/> Altro 	
<p>La copertura è impermeabile?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No 	
<p>Le voliere/strutture sono schermate su uno o più lati?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No 	
<p>Tipo di fondo delle voliere/strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terra <input type="checkbox"/> Sabbia <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Altro 	
<p>Sono presenti posatoi all'interno delle voliere/strutture?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No 	
<p>Posizionamento del nido e descrizione Il nido è ispezionabile dall'esterno ?</p>	SPECIFICARE
<p>Sono presenti mensole all'interno delle voliere/strutture?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No 	
<p>Sono presenti elementi di arricchimento ambientale all'interno delle voliere/strutture?²:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No 	
<p>Sono presenti rifugi dove gli animali possono sottrarsi alla vista all'interno delle voliere/strutture?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No 	

¹Si intende copertura superiore (tetto)

²Vegetazione, rocce, legni, ecc.

<p>Sono presenti abbeveratoi all'interno delle voliere/strutture?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Sono presenti vasche per il bagno all'interno delle voliere/strutture?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>É possibile l'ingresso all'interno delle voliere/strutture di ratti o altri potenziali vettori di agenti eziologici o predatori?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Tipo di alimentazione degli animali:</p> <p><input type="checkbox"/> Mangimi estrusi/pellettati <input type="checkbox"/> Miscela semi di cereali e leguminose <input type="checkbox"/> Frutta <input type="checkbox"/> Verdura <input type="checkbox"/> Germogli <input type="checkbox"/> Bacche <input type="checkbox"/> Proteine di origine animale <input type="checkbox"/> Altro</p>	SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE OGNI COMPONENTE
<p>Vengono usati integratori alimentari?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si (specificare tra le annotazioni) <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Le condizioni igieniche generali degli ambienti INTERNI ed ESTERNI sono adeguate?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (specificare tra le annotazioni)</p>	
<p>Le voliere/strutture sono protette da fattori di disturbo o stress per gli animali?</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (specificare tra le annotazioni)</p>	
<p>Gli animali vengono sottoposti a controlli/cure di tipo veterinario?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si, regolarmente <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Solo se serve</p>	

L'allevamento è inserito in programmi di conservazione?:

- Sì (specificare tra le annotazioni)
 No

11. Fotografie¹

Fotografare ALMENO i seguenti elementi:

STRUTTURE

- Panoramica delle strutture
- Dettaglio delle porte/accessi
- Dettaglio della rete
- Dettaglio della congiunzione con il fondo
- Dettaglio degli interni²

ANIMALI

- Ciascun individuo presente nell'allevamento
- Ciascun anello identificativo

12. Eventuali considerazioni generali

Firma dei verbalizzanti

¹ Da allegare in formato elettronico al verbale

² Fondo, posatoi, rifugi, abbeveratoi, arricchimenti ambientali, mangiatoie, resti del pasto, condizioni igieniche, ecc.)



Verbale di sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 865/2006
(accertamento nascite in cattività di esemplari in appendice A)
RAPACI EUROPEI - (CSC 189 del 26/01/12)

Data del sopralluogo:

Rappresentanti CFS - CITES:

1. Allevatore/Allevamento

Nome:

Indirizzo Abitazione:

Indirizzo Allevamento:

Telefono

Email

2. Specie per cui è richiesto il sopralluogo (nome latino - nome italiano)

3. Lista di tutti gli individui (della specie) presenti nell'allevamento, compresi animali deceduti

ID	Sex ¹	Data di nascita	Origine	Provenienza	Sigla anello inamovibile ²	Fonte ³	Scopo ⁴
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

In caso di altri individui aggiungere un foglio

¹ M = maschio, F = femmina, I = indeterminato

² Per anello inamovibile si intende un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e recante una marcatura individuale. Deve essere applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata. Questo è l'unico metodo di marcatura riconosciuto per le specie di uccelli rapaci europei (notturni e diurni) ai sensi dell'art. 66 par. 8 del Regolamento (CE) 865/06. Ogni altro tipo di marcatura (anelli artigianali, microchip, ecc.) non è conforme alla normativa.

³ W/R/D/C/F/O/U/I

⁴ B/E/H/L/M/N/P/Q/S/T/Z

ATTENZIONE: Compilare una pagina diversa per ogni nidiata

4. Genitori	
Genitore MASCHIO Sigla anello inamovibile: _____ Altri elementi di riconoscimento (specificare): _____ _____ Fonte dell'esemplare (barrare la caselle idonea) <input type="checkbox"/> W (Selvatico) <input type="checkbox"/> F (Individuo di 1° generazione) <input type="checkbox"/> C (Individuo di 2° generazione o seguente) <input type="checkbox"/> Altro: specificare: _____	Genitore FEMMINA Sigla anello inamovibile: _____ Altri elementi di riconoscimento (specificare): _____ _____ Fonte dell'esemplare (barrare la caselle idonea) <input type="checkbox"/> W (Selvatico) <input type="checkbox"/> F (Individuo di 1° generazione) <input type="checkbox"/> C (Individuo di 2° generazione o seguente) <input type="checkbox"/> Altro: specificare: _____
Documento giustificativo del possesso ¹	Documento giustificativo del possesso ⁵

5. Prole: lista di tutti gli individui della nidiata di cui si chiede il certificato di nascita in cattività				
ID	Sex ²	Data di nascita	Sigla anello inamovibile ³	Estremi della denuncia di nascita in cattività
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Tecniche di allevamento della nidiata	7. Note
<input type="checkbox"/> Allevata dai genitori <input type="checkbox"/> Allevata da genitori adottivi <input type="checkbox"/> Allevata a mano <input type="checkbox"/> Altro :specificare: _____	

¹ Certificato CITES; denuncia di possesso ex art. 5 LN 150/92; denuncia di nascita in cattività; dichiarazione di cessione; altro.

² M = maschio, F = femmina, I = indeterminato

³ Per anello inamovibile si intende un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e recante una marcatura individuale. Deve essere applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata. Questo è l'unico metodo di marcatura riconosciuto per le specie di uccelli rapaci europei (notturni e diurni) ai sensi dell'art. 66 par. 8 del Regolamento (CE) 865/06. Ogni altro tipo di marcatura (anelli artigianali, microchip, ecc.) non è conforme alla normativa.

ATTENZIONE: Compilare una pagina diversa per ogni nidiata

4. Genitori	
Genitore MASCHIO Sigla anello inamovibile: _____ Altri elementi di riconoscimento (specificare): _____ _____ Fonte dell'esemplare (barrare la caselle idonea) <input type="checkbox"/> W (Selvatico) <input type="checkbox"/> F (Individuo di 1° generazione) <input type="checkbox"/> C (Individuo di 2° generazione o seguente) <input type="checkbox"/> Altro: specificare: _____	Genitore FEMMINA Sigla anello inamovibile: _____ Altri elementi di riconoscimento (specificare): _____ _____ Fonte dell'esemplare (barrare la caselle idonea) <input type="checkbox"/> W (Selvatico) <input type="checkbox"/> F (Individuo di 1° generazione) <input type="checkbox"/> C (Individuo di 2° generazione o seguente) <input type="checkbox"/> Altro: specificare: _____
Documento giustificativo del possesso ¹	Documento giustificativo del possesso ⁵

5. Prole: lista di tutti gli individui della nidiata di cui si chiede il certificato di nascita in cattività				
ID	Sex ²	Data di nascita	Sigla anello inamovibile ³	Estremi della denuncia di nascita in cattività
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Tecniche di allevamento della nidiata	7. Note
<input type="checkbox"/> Allevata dai genitori <input type="checkbox"/> Allevata da genitori adottivi <input type="checkbox"/> Allevata a mano <input type="checkbox"/> Altro :specificare: _____	

¹ Certificato CITES; denuncia di possesso ex art. 5 LN 150/92; denuncia di nascita in cattività; dichiarazione di cessione; altro.

² M = maschio, F = femmina, I = indeterminato

³ Per anello inamovibile si intende un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e recante una marcatura individuale. Deve essere applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata. Questo è l'unico metodo di marcatura riconosciuto per le specie di uccelli rapaci europei (notturni e diurni) ai sensi dell'art. 66 par. 8 del Regolamento (CE) 865/06. Ogni altro tipo di marcatura (anelli artigianali, microchip, ecc.) non è conforme alla normativa.

ATTENZIONE: Compilare una pagina diversa per ogni nidiata

4. Genitori	
Genitore MASCHIO Sigla anello inamovibile: _____ Altri elementi di riconoscimento (specificare): _____ _____ Fonte dell'esemplare (barrare la caselle idonea) <input type="checkbox"/> W (Selvatico) <input type="checkbox"/> F (Individuo di 1° generazione) <input type="checkbox"/> C (Individuo di 2° generazione o seguente) <input type="checkbox"/> Altro: specificare: _____	Genitore FEMMINA Sigla anello inamovibile: _____ Altri elementi di riconoscimento (specificare): _____ _____ Fonte dell'esemplare (barrare la caselle idonea) <input type="checkbox"/> W (Selvatico) <input type="checkbox"/> F (Individuo di 1° generazione) <input type="checkbox"/> C (Individuo di 2° generazione o seguente) <input type="checkbox"/> Altro: specificare: _____
Documento giustificativo del possesso ¹	Documento giustificativo del possesso ⁵

5. Prole: lista di tutti gli individui della nidiata di cui si chiede il certificato di nascita in cattività				
ID	Sex ²	Data di nascita	Sigla anello inamovibile ³	Estremi della denuncia di nascita in cattività
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Tecniche di allevamento della nidiata	7. Note
<input type="checkbox"/> Allevata dai genitori <input type="checkbox"/> Allevata da genitori adottivi <input type="checkbox"/> Allevata a mano <input type="checkbox"/> Altro :specificare: _____	

¹ Certificato CITES; denuncia di possesso ex art. 5 LN 150/92; denuncia di nascita in cattività; dichiarazione di cessione; altro.

² M = maschio, F = femmina, I = indeterminato

³ Per anello inamovibile si intende un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e recante una marcatura individuale. Deve essere applicato nei primi giorni di vita dell'animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata. Questo è l'unico metodo di marcatura riconosciuto per le specie di uccelli rapaci europei (notturni e diurni) ai sensi dell'art. 66 par. 8 del Regolamento (CE) 865/06. Ogni altro tipo di marcatura (anelli artigianali, microchip, ecc.) non è conforme alla normativa.

8. Conformità con l'art. 54 del Reg. (CE) 865/2006 (esemplari nati ed allevati in cattività)		
1) L'esemplare in questione discende, o deriva, da un discendente nato da genitori che si siano accoppiati in ambiente controllato ¹	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2) La riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale. ²	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3) La riserva riproduttiva originaria (cioè tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fine di riproduzione) è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale. ² In caso negativo: <ul style="list-style-type: none"> • gli apporti occasionali di animali, uova o gameti, sono stati fatti in conformità alla normativa applicabile ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale; tali apporti occasionali sono avvenuti unicamente: <ul style="list-style-type: none"> • per impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico; • perché si disponeva di animali confiscati in conformità dell'art. 16 par. 3 del reg (CE) n. 338/97; 	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato.	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
9. Altre informazioni		
a) Si sono mai verificate fughe di individui dall'allevamento? In caso positivo annotarne le circostanze (data, causa della fuga, n. individui fuggiti e sigla dei loro anelli, ecc.) _____ _____ _____ _____	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
b) Si sono mai verificati eventi di predazione sugli individui dall'esterno dell'allevamento? ³ In caso positivo annotarne le circostanze (data, predatore, n. individui predati e sigla dei loro anelli, eventuale predazione su uova, ecc.) _____ _____ _____ _____	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
c) Altre annotazioni		

¹ Ovvero strutture (voliere/gabbie) che non permettano la fuga o l'ingresso dall'esterno di altri individui.

² Ovvero gli individui sono stati acquisiti legalmente?

³ Es. da parte di cani, gatti, ratti, volpi, faine, ecc.

10. Dati dell'allevamento	Annotazioni
Tipo di allevamento: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Commerciale; <input type="checkbox"/> Amatoriale <input type="checkbox"/> Circo / Mostra faunistica viaggiante <input type="checkbox"/> Giardino Zoologico o Parco faunistico <input type="checkbox"/> Centro recupero <input type="checkbox"/> Altro: specificare 	
Tipo di struttura: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Voliera/e ¹ <input type="checkbox"/> Gabbie <input type="checkbox"/> Altro: specificare Dimensioni della struttura: Lunghezza cm Larghezza cm Altezza cm	
Tipo di voliere/strutture: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> An plein air (aperta su tutti i lati) <input type="checkbox"/> Chiusa su tre lati da parete (muratura/legno) <input type="checkbox"/> Chiusa su un lato da parete (muratura/legno) <input type="checkbox"/> Chiusa 	
Tipo di rete: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Metallica <input type="checkbox"/> Plastica <input type="checkbox"/> Mista Dimensioni della maglia cm Spessore del filo mm	Specificare il tipo di materiale
Copertura delle voliere/strutture ² : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Scoperta <input type="checkbox"/> Coperta da vegetazione <input type="checkbox"/> Tettoia in canne <input type="checkbox"/> Tettoia in legno <input type="checkbox"/> Tettoia in muratura/cemento <input type="checkbox"/> Altro 	
La copertura è impermeabile?: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 	

¹ Per voliera si intende uno spazio chiuso (solitamente da rete) dove gli animali sono in grado di spostarsi da un punto all'altro volando, e non solo saltando o camminando.

² Si intende copertura superiore (tetto)

<p>Le voliere/strutture sono schermata su uno o più lati?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Tipo di fondo delle voliere/strutture:</p> <p><input type="checkbox"/> Terra</p> <p><input type="checkbox"/> Sabbia</p> <p><input type="checkbox"/> Cemento</p> <p><input type="checkbox"/> Altro</p>	
<p>Sono presenti posatoi all'interno delle voliere/strutture?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Posizionamento del nido e descrizione</p>	<p>Il nido è ispezionabile dall'esterno?</p>
<p>Sono presenti mensole all'interno delle voliere/strutture?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Sono presenti elementi di arricchimento ambientale all'interno delle voliere/strutture?¹:</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Sono presenti rifugi dove gli animali possono sottrarsi alla vista all'interno delle voliere/strutture?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Sono presenti abbeveratoi all'interno delle voliere/strutture?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>	

¹ Vegetazione, rocce, legni, ecc.

<p>Sono presenti vasche per il bagno all'interno delle voliere/strutture?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>É possibile l'ingresso all'interno delle voliere/strutture di ratti o altri potenziali predatori?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Tipo di alimentazione degli animali:</p> <p><input type="checkbox"/> Pulcini <input type="checkbox"/> Roditori <input type="checkbox"/> Carne <input type="checkbox"/> Altro</p>	Specificare dettagliatamente
<p>Vengono usati integratori alimentari?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>Gli animali vengono sottoposti a controlli/cure di tipo veterinario?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si, regolarmente <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Solo se serve</p>	
<p>Le condizioni igieniche generali degli ambienti INTERNI ed ESTERNI sono adeguate?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Specificare in caso negativo
<p>Le voliere/strutture sono protette da fattori di disturbo o stress per gli animali?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>L'allevamento è inserito in programmi di conservazione?:</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	

11. Fotografie¹

Fotografare ALMENO i seguenti elementi:

STRUTTURE

- Panoramica delle strutture
- Dettaglio delle porte/accessi
- Dettaglio della rete
- Dettaglio della congiunzione con il fondo
- Dettaglio degli interni²

ANIMALI

- Ciascun individuo presente nell'allevamento
- Ciascun anello identificativo

12. Eventuali considerazioni generali

Firma dei verbalizzanti

¹ Da allegare in formato elettronico al verbale

² Fondo, posatoi, rifugi, abbeveratoi, arricchimenti ambientali, mangiatoie, resti del pasto, condizioni igieniche, ecc.)

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Nome Allevamento _____
 Allevatore _____
 Via _____
 Città _____
 Data campionamento _____
 Specie _____
 Materiale prelevato^(A) _____
 Decisione CSC n. _____

Contenitori, tampone e protocolli forniti dall'ISPRA:

- (LB) LB x tamponi buccali, due prelievi in due provette

Totale provette	n.
-----------------	----
- (P) Alcool per penne e peli, tessuti ^(B)

Totale provette	n.
-----------------	----
- (S) LB per sangue, rapporto sangue tampone = 1:2

Totale provette	n.
-----------------	----
- Altro/Note _____

Rappresentanti CITES _____

Barrare l'analisi richiesta:

- Test di paternità. Comparazione fra genitori e figli
- Test di uguaglianza fra prelievi relativi allo stesso individuo
- Determinazione della specie

DICHIARAZIONI DELL'ALLEVATORE

- | | SI | NO | N. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • Figli morti su cui non è stato possibile fare il prelievo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Figli fuggiti o rubati su cui non è stato possibile fare il prelievo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Riproduttori morti su cui non è stato possibile fare il prelievo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Riproduttori fuggiti o rubati su cui non è stato possibile fare il prelievo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Potenziali riproduttori spostati o ceduti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Altro*:

_____ | | | |

FIRMA

TABELLA DI PRELIEVO NUCLEO FAMILIARE n.1¹
SPECIE _____

ID PROGRESSIVO 2	ANELLO oppure MARCAGGIO FOTOGRAFICO ³	MICROCHIP ⁴	SESSO ⁵	RELAZIONI DI PARENTELA ⁶	DATA DI NASCITA ⁷ /ACQUISTO	NOTE ⁸
1						
2						
3						
.....						

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

^(A) Materiale prelevato: penne, peli, muscolo, organi, tamponi buccali.

^(B) Indicativamente: 3-5 calami/provetta; 10-15 peli/provetta; quantità di tessuto in rapporto 1:5 con l'etanolo

* Dichiarazioni aggiuntive dell'allevatore

¹ Per più nuclei familiari utilizzare più tabelle di prelievo.

² **Numero da riportare sulla provetta. Preferibilmente scrivere il numero con una matita e fissare con scotch l'etichetta alla provetta.**

³ Indicare il numero di anello inamovibile o il marcaggio fotografico.

⁴ Indicare il microchip.

⁵ Indicare M per maschio; F per femmina; I per indeterminato.

⁶ Scrivere le relazioni di parentela presunte utilizzando per semplicità l'ID progressivo:

- riproduttore di.....

- figlio di.....

Per le specie appartenenti al genere *Testudo*, in considerazione della biologia delle specie, possono essere indicati più riproduttori per ogni singolo nucleo familiare.

⁷ Riportare l'anno di nascita. Per i riproduttori femmine, qualora l'animale sia stato acquistato in tempi relativamente vicini alla data di nascita della progenie, si chiede di riportare anche l'indicazione dell'anno in cui è avvenuto l'acquisto.

⁸ Riportare qualsiasi informazione utile (deceduto, data di morte, già analizzato con verbale del....; data di acquisto femmine; ecc